



CONSORZIO
ASMEZ

RASSEGNA STAMPA



DEL 23 GIUGNO 2008

INDICE RASSEGNA STAMPA**COMUNICATO STAMPA**

VERSO IL FORUM "RETI PER L'INNOVAZIONE LOCALE" 5

DALLE AUTONOMIE.IT

CORSO DI PREPARAZIONE AL IV CORSO-CONCORSO PER SEGRETARIO COMUNALE..... 6

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 7

CNIPA, UN PROGETTO EUROPEO PER RIDURRE TEMPI BUROCRAZIA 8

ADUSBEF, NECESSARIA COMMISSIONE D'INCHIESTA PARLAMENTARE 9

CGIA MESTRE, PRESSIONE FISCALE AL 50% PER COLPA DEL SOMMERSO..... 10

NELLA PA 2 ASSUNZIONI OGNI 10 USCITE NEL 2009..... 11

GUIDA AGLI ENTI LOCAL

DIRITTO DA ESTENDERE IN PARTE AGLI AMMINISTRATORI..... 12

Ai Consiglieri comunali che hanno sostenuto spese legali per difendersi in procedimenti penali derivanti dallo svolgimento delle funzioni non spetta alcun rimborso.

IL SOLE 24ORE

«CARO SINDACO, PAGA PER LE TUE BUCHE» 16

In media due richieste al giorno: segnalati 1.600 punti a rischio

DOPO LA PENSIONE SÌ AL «NUOVO» LAVORO COME DIPENDENTE 17

Scompare il taglio all'intero importo dell'assegno se sommato allo stipendio

IL REDDITOMETRO ALZA IL TIRO 18

Maggiori entrate per 900 milioni in tre anni - Dall'intero pacchetto attesi 4 miliardi

IN OFFERTA UN MILIONE DI CASE 19

Il 40% degli immobili Iacp da vendere è concentrato in 12 aree metropolitane

AFFITTI PER LE FASCE DEBOLI AL CENTRO DEL PIANO ALLOGGI..... 20

A COSTO ZERO - Le misure dovrebbero essere coperte dal ricavato delle cessioni ex Iacp e dai fondi degli anni passati non utilizzati

PRIVATI E CIPE SONO I MOTORI DEL PROGETTO 21

VOLUMETRIE - Positiva la possibilità di finanziare gli aiuti per le locazioni ottenendo in cambio diritti edificatori

SULLE STRADE 1.600 BUCHE PERICOLOSE..... 22

Due denunce al giorno: indennizzi accelerati in caso di piccoli danni

I COMUNI VINCONO SETTE CAUSE SU DIECI..... 23

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI

CONGEDI, ESCLUSIVA DEI FIGLI..... 24

Accolto il ricorso dell'azienda sull'utilizzo abusivo dell'astensione

TURNI DI LAVORO IN ANTICIPO PER PIANIFICARE LA GIORNATA..... 25

AFFISSIONE DEGLI ORARI - Necessaria la massima «pubblicità» nelle aziende di autotrasporto anche per i contratti che non sono part-time

RISARCITA LA MOBILITÀ PERDUTA 26

LE CASE EX-RURALI AL CATASTO URBANO 27

<i>I TEMPI - L'iscrizione va effettuata entro il 28 luglio, a sette mesi dalla pubblicazione dell'elenco in Gazzetta.....</i>	<i>27</i>
<i>Per ridurre i costi edilizi Milano usa anche le zone a verde</i>	
IL SUCCESSO DIPENDE DAL PRG	29
IN CATASTO UN IMMOBILE AVRÀ QUATTRO VALORI DIVERSI.....	30
<i>DA EVITARE - Il rischio è che si producano stime basate su metodi e criteri troppo diversi tra loro - PRASSI UNICA - Nei sistemi moderni le valutazioni di reddito e prezzi si basano sulle rilevazioni dei dati di mercato</i>	
COMMISSIONI APPALTI «BLINDATE»	31
<i>I professionisti vanno scelti a pena di nullità tra quelli indicati da ordini o atenei</i>	
RIGETTO SENZA MOTIVAZIONE PER LE OSSERVAZIONI DELLE PARTI.....	32
SULLA LEGITTIMITÀ L'ONERE DELLA PROVA TOCCA GLI UFFICI	33
<i>RIBALTAMENTO - La non conformità di un atto invocata dai privati costituisce da sola una presunzione di colpa per l'ente pubblico</i>	
SÌ ALLO SPOILS SYSTEM PER LE CONTROLLATE	34
PARLA ALLO STRANIERO LO SPORTELLLO DIGITALE.....	35
RISULTATI DA RECORD PER IL PATTO DEL 2007	36
<i>Le spese per il personale crollano del 6% rispetto al 2006.....</i>	<i>36</i>
L'ORDINANZA TROVA NUOVE MOTIVAZIONI	37
<i>SFERE D'AZIONE - I provvedimenti urgenti possono scattare per motivi di incolumità pubblica e non più solo per proteggere i cittadini</i>	
IL PREFETTO RIMEDIA AI RITARDI DEI SINDACI.....	38
I PARADOSSI DELLE SANZIONI	39
PARTECIPATE, ASPETTATIVA PER IL DIPENDENTE CHE ENTRA NEL CDA.....	40
LA REPUBBLICA	
I SOLDI DEL TERREMOTO PER IL WI-FI	41
<i>Su 550 milioni erogati dallo Stato, solo 248 sono stati investiti per la ricostruzione</i>	
CORRIERE ECONOMIA	
MENO MALE CHE C'È LA GAZZETTA UFFICIALE	42
SUD E FEDERALISMO «CENTRALISTA».....	43
COME MISURARE IL MERITO?	44
<i>Le attuali politiche egualitarie sui risultati vanno sostituite da politiche egualitarie sulle opportunità di ingresso</i>	
IL MATTINO	
FINANZIARIA, ORA SI CAMBIA.....	46
STATALI, PENSIONE A OGNI ETÀ SCATTA L'ESODO PER 200MILA.....	47
<i>L'articolo 72 della manovra apre una finestra per l'uscita dei «baby»</i>	
LA REPUBBLICA AFFARI E FINANZA	
AUTO BLU PIÙ PICCOLE E “RISPARMIOSE” PER RIDURRE CONSUMI E INQUINAMENTO.....	49
<i>Le amministrazioni pubbliche puntano soprattutto su motorizzazioni fino a 1600 cc o con alimentazioni alternative come il metano - E adesso, grazie alle convenzioni della Consip possono spendere sino ad un 20 per cento in meno</i>	
IL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA	
PERCORSO DI RILANCIO DELLE COMUNITÀ MONTANE.....	51
LA GAZZETTA DEL SUD	

LAVORATORI A PROGETTO, OGGI RIUNIONE AL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE.....	52
CALABRIA ORA	
FANNULLONI IN VACANZA COL «CERTIFICATO IN TASCA»	53

COMUNICATO STAMPA

NAPOLI

Verso il Forum "Reti per l'innovazione locale"

Si svolgerà a Napoli nella mattinata del **30 giugno** il **Forum "Reti per l'innovazione locale"**, con la partecipazione dei rappresentanti dei **1520 comuni** della rete **Asmez**, dei dirigenti del **Cnipa** e delle istituzioni locali. I comuni presenteranno al Forum i loro **nuovi portali web 2.0**, a norma del **codice dell'amministrazione digitale** (il CAD, D.Lgs. 159/06) e conformi alla legge 4/2004 **sull'accessibilità agli strumenti informatici per i disabili**. Nell'area demo i visitatori potranno conoscere le soluzioni già realizzate, come i

piani per le emergenze comunali e di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione Cie, i documenti programmatici sulla sicurezza, i sistemi web/gis di gestione del territorio, i servizi di interoperabilità con Inps, Camere di Commercio e catasto, i sistemi di pagamento on-line di tributi e tasse comunali, la digitalizzazione degli archivi comunali, lo sportello unico per i servizi socio-assistenziali, lo sportello informativo per le variazioni culturali e quello per gli edifici non accatastati, l'esperto on-line, il catalogo delle convenzioni, la posta elettronica certi-

ficata e la firma digitale. Sarà inoltre possibile visitare alcuni stand di enti e partner tecnologici e di mercato. All'evento parteciperanno esponenti di istituzioni regionali, Anci Campania, Cnipa, Federconsumatori e l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (Anpci), oltre a numerosi partner privati. Dopo una visita all'area demo, inizierà il programma del Forum: l'apertura dei lavori vedrà gli interventi di rappresentanti delle istituzioni e dei partner dell'evento. Successivamente saranno presentati i numeri **del Cst Asmenet Campania**. Seguiranno due

interventi: **"Più forza contrattuale, più interoperabilità"** di **Francesco Pinto**, Presidente del Consorzio Asmez e **"Gli avvisi riuso e Ali nelle politiche di innovazione"**, a cura di **Nicola Melideo**, dell'area Innovazione per gli enti locali del Cnipa. Chiuderanno i lavori alcuni interventi istituzionali; l'on. **Renato Brunetta**, Ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, è stato invitato a prendere parte al Forum. La partecipazione al Forum "Reti per l'innovazione locale" è gratuita.

È possibile iscriversi attraverso i siti di **Asmenet Campania** e **Asmez**

<http://www.asmenetcampania.it/eventi.asp>

<http://www.asmez.it/forumasmenet2008.htm>

DALLE AUTONOMIE.IT**FORMAZIONE**

Corso di preparazione al IV corso-concorso per segretario comunale

Le prove del concorso pubblico per l'ammissione di duecentosessanta borsisti al IV corso-concorso per il conseguimento dell'abilitazione ai fini dell'iscrizione di duecento segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali richiedono in poco tempo una preparazione specifica su un programma vasto e di elevata complessità. Per aiutare i candidati ad affrontare nel modo più agevole possibile le prove concorsuali, Asmez, Organismo di Diritto Pubblico che associa oltre 1.500 Enti Locali in tutt'Italia, avvalendosi di docenti qualificati che da anni operano nel settore degli Enti locali, ha programmato un CORSO DI PREPARAZIONE AL CORSO PER SEGRETARIO COMUNALE - Edizione LUGLIO - SETTEMBRE 2008. La preparazione dei candidati avverrà in tempo utile, sarà intensiva e si concentrerà sugli argomenti chiave delle materie previste dal bando. In particolare, si alterneranno lezioni teoriche alla simulazione di test e verranno illustrate le modalità di svolgimento della preselezione e le tecniche più efficaci per affrontarla. La durata complessiva del Corso è di n. 9 giornate di formazione d'aula a partire dal 2 luglio p.v. Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Consorzio Asmez a Napoli, Centro Direzionale, Isola G1.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:**MASTER PER ENERGY MANAGER**

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, SETTEMBRE/NOVEMBRE 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 - 61 - 05

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/mem2.pdf>

SEMINARIO: IL CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 24 GIUGNO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 - 61 - 05

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/budget.doc>

SEMINARIO: IL PATTO DI STABILITÀ NEGLI ENTI LOCALI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 30 GIUGNO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 - 61 - 05

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/consip.doc>

SEMINARIO: L'UTILIZZO DEL PEG COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 9 LUGLIO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 - 61 - 05

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/progetti.doc>

SEMINARIO: IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 14 LUGLIO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 - 61 - 05

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/peg.doc>

SEMINARIO: LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 21 LUGLIO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 - 61 - 05

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/revisori.doc>

NEWS ENTI LOCALI**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta Ufficiale **n. 142 del 19 giugno 2008** presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali e di interesse generale:

- a) la deliberazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione 29 maggio 2008** - Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari;
- b) il comunicato del Ministero dell'ambiente** - Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel Comune di Garda;
- c) il comunicato ISTAT** - Indice dei prezzi al consumo del mese di maggio.

NEWS ENTI LOCALI**E-GOVERNMENT**

Cnipa, un progetto europeo per ridurre tempi burocrazia

L'anagrafe e lo Stato Civile grazie all'e-Government diventano più digitali e transnazionali, con l'obiettivo di semplificare drasticamente i rapporti con i cittadini trasferitisi da un Paese all'altro nell'ambito della Comunità Europea. Il CNIPA-Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione ha sottoscritto l'adesione al Consortium Agreement del "Progetto E-

CRN"-European Civil Registry Network che, con investimenti per circa 3,5 milioni di Euro e l'aggiudicazione di un finanziamento dell'UE, realizzerà in 30 mesi sia la piattaforma dedicata che i siti pilota per l'integrazione degli uffici di stato civile dei Paesi comunitari e per lo scambio sicuro e certificato degli atti prodotti. "L'avvio di questo progetto sovranazionale conferma l'esigenza di porre

in modo deciso il cittadino al centro del processo di eGovernment e, contestualmente, che ciò avvenga secondo una strategia che deve essere di respiro europeo", ha detto il presidente del Cnipa Fabio Pistella, il quale ha poi spiegato che, "grazie alle nuove tecnologie ICT, non soltanto si passerà da un tempo medio di 3 mesi a pochi giorni per il completamento dei procedimenti burocratici transna-

zionali relativi ai fatti salienti della vita dei cittadini, come la nascita di un figlio, il matrimonio, il divorzio, il cambio di nazionalità in uno Stato dell'UE, che così verranno registrati in modo telematico negli uffici comunali dello Stato di appartenenza, ma si getteranno pure le basi per la realizzazione di una vera e propria 'anagrafe europea'".

NEWS ENTI LOCALI**DERIVATI****Adusbef, necessaria commissione d'inchiesta parlamentare**

Sulla vicenda derivati è necessaria una commissione parlamentare d'inchiesta. A proporla è l'Associazione dei consumatori Adusbef, che spiega - in un comunicato - come "mentre negli Stati Uniti il procuratore federale dello stato di New York, Benton Campbell ha messo sotto accusa 19 società in merito alle frodi nella concessione di mutui immobiliari subprime, ha fermato una sessantina di persone che giocavano con i derivati ed arrestato Ralph Cioffi e Matthew Tannin, due ex gestori di hedge fund di Bear Stearns, che rischiano fino a 20 anni di carcere; in Italia, nonostante decine di denunce inoltrate da Adusbef ed altre associazioni dei consumatori alle Procure della Repubblica contro alcune banche per truffa continuata ed aggravata a carico di im-

prese ed enti locali già fallite o sull'orlo del crack finanziario, tutto tace'. Adusbef "sollecita quindi le Procure della Repubblica, alle quali sono state inoltrate numerosi esposti denunce, a chiudere le indagini e spiccare quanto prima i mandati di cattura contro chi in Italia ha truffato floride imprese costrette al fallimento, enti locali sull'orlo del collasso finanziario, in maniera subdola consigliando di sottoscrivere migliaia di contratti in prodotti derivati, con la promessa mai mantenuta di garantirli dal rischio dei tassi, o dalle oscillazioni dei cambi e che hanno solo garantito gli utili degli istituti di credito nel silenzio più totale". Gli ultimi dati disponibili sull'esposizione degli Enti locali in prodotti derivati forniti dal Tesoro al Parlamento nell'ottobre 2007, nonostan-

te siano sottostimati, ed incompleti, perché riferiti alle sole banche italiane, sono allarmanti, sostiene l'Adusbef. Ad agosto 2007, su un totale di 1.055 milioni di debito da derivati, la Campania svetta con 261 milioni (un quarto del totale), con il Piemonte poco distante a 219 milioni di euro, a seguire la Lombardia (89 milioni), e la Puglia (81 milioni), subito dopo il Lazio (72 milioni), la Sicilia (69 milioni) e la Calabria (59 milioni). Questi dati, secondo l'associazione dei consumatori, collidono con l'ultima relazione della Corte Conti relativa al 2006, che aveva rilevato contratti derivati degli Enti locali, stipulati nel 2006 (è noto che nel 2007 la situazione si è aggravata per i sub-prime), per 5.398 milioni di euro. "Si nota (afferma la Corte dei Conti nella relazione annuale) nel

2006, rispetto all'anno precedente, una maggiore dinamicità nei derivati regionali. Risultano stipulati 23 nuovi contratti di interest rate swap (cinque nel 2005) per un totale nozionale pari a 5.398 milioni. L'ammontare complessivo di capitale swappato, al netto di swap amortising e di tasso di cambio, a fine 2006 è pari a 10.421 milioni, con incremento rispetto al 2005 di oltre 4.200 milioni. Un mercato quello dei derivati più vivace rispetto al passato che ha risentito di una duplice esigenza: adeguare i derivati alle sottostanti passività estinte e rinegoziate per allungarne la scadenza; bilanciare, inoltre, l'evoluzione in crescita dei tassi di interesse a seguito della politica monetaria della Bce.

NEWS ENTI LOCALI**FISCO****Cgia Mestre, pressione fiscale al 50% per colpa del sommerso**

La pressione fiscale in Italia avrebbe raggiunto il 50%. Lo sostiene l'ufficio studi della Cgia di Mestre, che arriva a questo risultato "stornando" dal Pil nazionale la quota relativa al sommerso economico. Secondo gli esperti della Cgia, il dato reale della pressione fiscale supera di circa 8 punti percentuali quello ufficiale (nel 2006 era del 42,1%) che annualmente viene dichiarato dall'Istat. "È bene essere chiari - precisa la Cgia - non è che l'Istat sbaglia a fare i conti. L'Istituto nazionale non fa altro che applicare le disposizioni previste dall'Eurostat (Istituto europeo di statistica) che stabilisce che i sistemi di contabilità nazionale di tutti i Paesi dell'Unione devono includere nel conteggio del Pil Nazionale anche l'economia non osservata. Ovvero, il sommerso economico che in Italia l'Istat

ha stimato tra i 226,6 e i 249,9 miliardi di euro (ultimo dato disponibile riferito al 2006)". In buona sostanza il nostro Pil nazionale (che nel 2006 è stato pari a 1.479.981 milioni di euro) include anche la cifra imputabile all'economia sommersa stimata annualmente dall'Istat. Ma chi evade, anche se partecipa alla produzione, in realtà non paga nulla, fa notare Giuseppe Bortolussi, segretario della CGIA

di Mestre: "I risultati dimostrano che, chi in Italia è conosciuto dal fisco, subisce un prelievo fiscale ben superiore al dato statistico ufficiale. Per questo è assolutamente improrogabile una seria lotta contro il lavoro nero e l'abusivismo. Aumentando la platea dei contribuenti potremo così ridurre imposte e contributi a chi oggi ne paga più del dovuto".

NEWS ENTI LOCALI**MANOVRA****Nella Pa 2 assunzioni ogni 10 uscite nel 2009**

Si restringono le maglie delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione. La norma che è stata inserita nel decreto legge sulla manovra, messa a punto dal ministro dell'economia, Giulio Tremonti, insieme al ministro della P.A., Renato Brunetta, prevede per il 2009 l'assunzione di due unità ogni dieci pensionamenti. In particolare - si apprende da ambienti di governo - una unità è nuova assunzione, scelta con concorso, un'altra deriva dalla stabilizzazione di precari che, secondo quanto ha dichiarato Brunetta, saranno comunque sottoposti a procedure concorsuali. Il servizio prestato in precedenza, il tipo di incarico e la

durata potrebbero essere considerati come titoli nei concorsi. Questo meccanismo sul turn over è una ulteriore limitazione rispetto a quanto contenuto nelle disposizioni precedenti, che prevedevano sei assunzioni ogni dieci uscite, di cui due nuove unità e 4 stabilizzazioni. Nel corposo pacchetto sulla Pubblica amministrazione, da cui si attende un risparmio di 20 miliardi in tre anni, vi è anche una stretta sui 'finti malati', misura anch'essa contenuta nel decreto. Dopo la seconda assenza breve per malattia in un anno solare, l'assenza dovrà essere giustificata mediante certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica. Verrà

inoltre prolungato l'orario per le visite di controllo che potranno essere disposte dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20, anche nei giorni festivi. Rischia anche il medico, dipendente di strutture pubbliche, che produca certificati falsi attestanti la malattia: può essere sottoposto a sanzione o licenziato. Saranno poi rafforzate le norme sulla mobilità per cui sarà più facile trasferire i dipendenti in caso di trasferimento di funzioni da una amministrazione ad un'altra. Se il lavoratore oppone un rifiuto per almeno due volte in cinque anni può essere collocato in disponibilità, una sorta di cassa integrazione per il settore pubblico. Grande importanza viene

riservata alla riforma della dirigenza, per la quale è prevista una delega al governo. Stop alle nomine politiche per i dirigenti generali di primo livello, che saranno individuati tramite concorso. La dirigenza avrà più autonomia ma sarà anche più responsabile dei risultati ottenuti. Sarà il dirigente ad indicare i fannulloni che possono essere licenziati. Il trattamento economico accessorio sarà più legato ai risultati e la amministrazioni non potranno erogare retribuzioni di risultato nel caso in cui non abbiano provveduto all'adozione di sistemi di valutazione.

GUIDA AGLI ENTI LOCALI

GIURISPRUDENZA - La sentenza di Cassazione

Diritto da estendere in parte agli amministratori

Ai Consiglieri comunali che hanno sostenuto spese legali per difendersi in procedimenti penali derivanti dallo svolgimento delle funzioni non spetta alcun rimborso.

Non spetta alcun rimborso per le spese legali che un amministratore di un Ente locale ha dovuto sostenere per difendersi in un procedimento penale che abbia avuto origine dallo svolgimento delle proprie funzioni, anche se la vicenda processuale si è conclusa con il suo proscioglimento. Questo principio, che per la prima volta viene sancito dalla sentenza 10052/2008 della Cassazione nei riguardi dei funzionari onorari, si contrappone a una giurisprudenza amministrativa e contabile, ma anche ordinaria di merito, che aveva invece sostenuto la risarcibilità delle spese affrontate dagli amministratori locali per difendersi nei procedimenti penali originanti dallo svolgimento del mandato politico. **IL CASO CONCRETO** - La vicenda nasce dalla richiesta di un consigliere comunale, avverso il comune nel quale aveva svolto il suo mandato, diretta a ottenere il rimborso delle spese legali sopportate per difendersi in un procedimento penale che egli riteneva fosse da ricollegare allo svolgimento delle funzioni elettive. In primo grado, il giudice di pace ha rigettato la domanda che, invece, è stata accolta in appello dal tribunale. Quest'ultimo aveva in primo luogo escluso l'applicazione analogica della

specificativa normativa prevista per il rimborso delle spese legali ai dipendenti. Potrebbe infatti obiettarsi che, trattandosi di una disciplina dettata per una determinata categoria di cittadini, essa abbia carattere eccezionale e, in quanto tale, sia insuscettibile di estensione per analogia agli amministratori. Il tribunale riteneva, invece, che vi fosse la possibilità di applicare in via analogica la disposizione di cui all'articolo 3 comma 2-bis del decreto legge 543/1996, convertito dalla legge 639/1996, secondo la quale «in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20... le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza». La disposizione predetta, è evidente, si applica non solo ai dipendenti, ma in generale a tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione della magistratura contabile, tra i quali rientrano senza dubbio anche gli amministratori locali. Il ricorso all'analogia legis consentiva che la predetta norma, valevole espressamente solo per i giudizi di responsabilità erariale, potesse applicarsi anche ai procedimenti penali che si siano conclusi con una formula assolutoria piena. Il

giudice d'appello ha affermato, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1720, comma 2, del Cc, il quale prevede il risarcimento dei danni subiti dal mandatario a causa dell'incarico, il rimborso delle spese spetta al funzionario onorario, non legato da un rapporto di lavoro dipendente con l'amministrazione, solo se direttamente connesso all'espletamento dei compiti di consigliere comunale. Ravvisandovi tale connessione, senza tuttavia menzionare la tipologia dei reati oggetto del giudizio e limitandosi ad affermare che essi erano da ricollegare alla funzione elettiva, il tribunale riteneva fondata la domanda di rimborso delle spese sostenute per la difesa nel procedimento penale. Tuttavia, l'importo richiesto veniva equitativamente ridotto essendo stato il consigliere proscioltto con la formula «perché il fatto non sussiste» solo relativamente a uno dei due capi di imputazione, mentre per l'altro il giudice penale aveva dichiarato la prescrizione. Non vi era quindi stato un proscioglimento nel merito. **L'ESCLUSIONE DEL DIRITTO AL RIMBORSO** - I giudici di legittimità non condividono le argomentazioni del tribunale. In primo luogo, si censura l'applicazione analogica dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto

legge 543/1996. Per comprendere ciò bisogna ricorrere a un flashback. La Cassazione, con la sentenza 479/2006, aveva precedentemente risolto a sezioni Unite la questione relativa alla giurisdizione, rimettendo con ordinanza alla sezione semplice la causa per la decisione, con separata sentenza, degli ulteriori motivi di ricorso proposti dal comune. In quella occasione le sezioni Unite avevano affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria sul presupposto che la pretesa del funzionario onorario di ottenere il rimborso delle spese processuali assumesse la consistenza del diritto soggettivo perfetto in quanto riconducibile, sebbene solo in via di astratta ipotesi, all'istituto del mandato (in senso conforme sulla giurisdizione del giudice ordinario, si vedano Cassazione 1244/2000 e 478/2006, entrambe relative al rimborso di spese legali sostenute da un assessore-vicesindaco in un procedimento penale; Consiglio di Stato 5786/2007, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all'impugnazione della delibera di giunta comunale che aveva negato ad alcuni consiglieri il rimborso delle spese legali sopportate nel corso di giudizi penali; contra, Cassazione 5398/2007

secondo la quale, vertendosi in tema di determinazioni discrezionali della pubblica amministrazione, si tratterebbe di interesse legittimo, per cui il rimborso di spese collegate comunque alla funzione esercitata, comporta la necessità di impugnare i relativi provvedimenti davanti al giudice amministrativo). Poiché la giurisdizione ordinaria era stata dichiarata sulla base dell'applicazione analogica delle norme relative al mandato, al fine di colmare una presunta lacuna dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 12 delle preleggi, non vi è spazio - conclude la sentenza in esame - per l'applicazione analogica «in questo giudizio» della disposizione di cui al citato articolo 3, comma 2-bis del decreto legge 543/1996. In altri termini, la vicenda giuridica si svolge e si deve risolvere tutta all'interno delle norme in materia di mandato. Ma anche le stesse norme sul mandato non consentono - secondo la sentenza - il rimborso. L'articolo 1720, comma 2, del Cc, infatti, prevede che «il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico». Evidenziando che il legislatore del 1942 ha sostituito l'espressione «in occasione dell'incarico», contenuta nel codice del 1865, con l'espressione «a causa», la Corte di legittimità esclude in modo assoluto che le spese sostenute per difendersi in un procedimento penale possano essere ricollegabili all'esecuzione del mandato. Ciò vale non solo in caso di condanna, essendo evidente che la commissione di un reato non può rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito, che sarebbe nullo per illiceità della causa, ma anche qualora vi sia stata l'assoluzione

persino con formula piena. Secondo la Suprema corte, infatti, il procedimento penale nasce non a causa dell'esecuzione del mandato, ma dell'intervento di un soggetto terzo, che può essere di natura privata (ad esempio, il querelante-denunciante) o pubblica (nella maggior parte dei casi, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria), la cui accusa si è poi rivelata infondata. Questo elemento intermedio è quindi idoneo a interrompere il nesso di causalità tra l'adempimento del mandato e l'esborso di denaro da sopportare per difendersi in sede penale. Non essendovi quindi un nesso di causalità diretta, che è cosa diversa dalla mera connessione con la funzione esercitata, deve escludersi il rimborso delle spese. In definitiva, la Cassazione, avanzando questa interpretazione forse eccessivamente rigorosa dell'espressione a causa, non lascia alcuno spiraglio per il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori. Il rimborso non spetta - secondo questa impostazione - indipendentemente dalla tipologia e dalla natura del reato di cui il funzionario onorario sia stato ingiustamente accusato. **IL PRECEDENTE A SEZIONI UNITE** - La sentenza in esame, in verità, non fa altro che applicare un principio enunciato in precedenza. La Cassazione, a sezioni Unite, con la decisione 10680/94, aveva infatti già escluso, sebbene con riferimento agli amministratori di società di capitali, la rimborsabilità delle spese legali in quanto esse non sono direttamente e causalmente connesse all'esecuzione del mandato. I giudici di Piazza Cavour evidenziano, inoltre, che il rimborso andava escluso anche perché in relazione a

uno dei due capi di imputazione il consigliere era stato prosciolto per intervenuta prescrizione. Aveva quindi errato il tribunale a distinguere e scindere, nell'ambito di un procedimento penale unitario, il capo per il quale era stata pronunciata la piena assoluzione da quello estinto per prescrizione, così riducendo in via equitativa il quantum da liquidare. Si sarebbe dovuto invece negare in toto, anche per questa ragione, il diritto al rimborso. In effetti, la giurisprudenza quasi unanime ritiene che debba escludersi il diritto al rimborso delle spese legali qualora il proscioglimento intervenga con formule meramente processuali e non liberatorie (Corte dei conti, sezione giurisdizionale Abruzzo, decisione 1122/99, Corte dei conti, sezione II giurisdizionale centrale d'appello, decisione 49/2004, Consiglio di Stato decisioni 2242/2000 e 7660/2004). A supporto di tale tesi si segnala che l'istituto della prescrizione è espressamente rinunciabile dall'imputato che desideri essere assolto nel merito (si veda la sentenza della Corte costituzionale 275/90, ora recepita nella nuova formulazione dell'articolo 157 del Cp a opera della legge 251/2005, nota come ex Cirielli). **IL RIMBORSO DELLE SPESE PER I DIPENDENTI** - Mentre per gli amministratori non esiste una norma specifica che disciplini il diritto al rimborso delle spese legali nei procedimenti penali, diversa è la situazione dei dipendenti. In particolare, l'articolo 18 del decreto legge 67/1997, convertito dalla legge 135/1997, prevede il rimborso delle spese di patrocinio legale in favore dei dipendenti di amministrazioni statali relativamente ai giu-

dizi non solo penali, ma anche civili e amministrativi, sorti in conseguenza di fatti o atti connessi allo svolgimento delle loro funzioni, che si siano conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità. Per il personale dipendente degli enti locali, prima della privatizzazione del pubblico impiego, si vedano: l'articolo 16 del Dpr 191/1979, l'articolo 22 del Dpr 347/1983 poi sostituito dall'articolo 67 del Dpr 268/1987, confermato dall'articolo 50 del Dpr 333/1990. Con la privatizzazione del pubblico impiego il riferimento normativo è divenuto l'articolo 28 del Ccnl del 14 settembre 2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali. Queste disposizioni, a differenza dell'articolo 18 del decreto legge 67/1997, non prevedono espressamente il rimborso ex post, ma l'assunzione a carico dell'ente degli oneri della difesa nei giudizi civili e penali sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. Le spese anticipate andranno comunque recuperate in caso di condanna del dipendente per dolo o colpa grave. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha ammesso, in taluni casi, che le predette disposizioni relative all'assistenza legale si applichino anche a procedimento concluso, indipendentemente dalla scelta preventiva di un legale di comune gradimento, con conseguente possibilità di rimborso delle spese legali ex post (in tal senso, Tar Sicilia, Catania, 318/2002, Tar Veneto 1505/99, Tar Abruzzo, Pescara, 108/1997; contra, Consiglio di Stato 552/2007). L'estensione giurisprudenziale del rimborso agli amministratori: le due

teorie - In tema di rimborso delle spese legali occorre segnalare, come anticipato, che la giurisprudenza amministrativa e contabile è pervenuta a riconoscerlo anche agli amministratori locali, sebbene con iter interpretativi diversi. Un primo orientamento ha preferito estendere per analogia la normativa suddetta, riguardante i dipendenti, anche agli amministratori degli stessi enti «in considerazione del loro status di pubblici funzionari» (si vedano, ex multis, Corte dei conti, sezioni riunite, 501/86, Corte dei conti, sezione II, 141/85, Tar Abruzzo, Pescara, 438/2000, Tar Lazio, sezione III, 5352/2002, Corte dei conti, sezione giurisdizionale Lombardia, 641/2005). Il Consiglio di Stato (decisione 3946/2001), in un caso relativo a un sindaco assolto in un procedimento penale, dopo aver affermato che in forza di tali norme hanno titolo al rimborso delle spese legali non solo i dipendenti, ma anche gli amministratori locali «sottoposti a giudizio penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, sempreché il giudizio stesso non sia concluso con una sentenza di condanna e non vi sia conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza», ha annullato la delibera di giunta comunale che aveva respinto l'istanza di rimborso. Secondo un altro orientamento giurisprudenziale amministrativo e contabile (cui aveva ritenuto di aderire il tribunale di Torre Annunziata), si deve escludere l'applicazione analogica delle norme previste per i dipendenti in favore degli amministratori, anche perché tali norme presentano molteplici problemi applicativi, richie-

dendo un accordo preliminare sulla scelta di un legale di comune gradimento. Si ritiene invece pacificamente ammissibile, in assenza di una normativa specifica che regoli i rapporti patrimoniali tra il comune e i suoi amministratori, l'applicazione analogica dell'articolo 1720, comma 2, del Cc, proprio al fine di colmare una evidente lacuna normativa in materia di rimborso delle spese legali agli amministratori (Consiglio di Stato 5367/2004 che richiama Consiglio di Stato 2242/2000, Corte dei conti, sezione giurisdizionale Piemonte, 61/2004). L'articolo 1720, comma 2, del Cc, lungi dal costituire una norma di natura eccezionale, è invece espressione del principio generale dell'ordinamento che stabilisce il divieto di locupletatio cum aliena iactura, in virtù del quale le conseguenze economiche derivanti da comportamenti adottati nell'interesse altrui, devono porsi a carico del titolare dell'interesse medesimo. D'altronde, anche prima dell'introduzione di una specifica normativa per i dipendenti statali (avvenuta, come si è visto, nel 1997) non si dubitava affatto che essi avessero diritto al rimborso delle spese legali sostenute a causa del loro munus. Le predette norme, in altri termini, si sarebbero limitate a codificare un principio preesistente, espressione di «una regola generalissima e già desumibile (oltre che da specifiche disposizioni del cod. civ. quale l'art. 1720, secondo comma, in tema di rapporti tra mandante e mandatario) dal divieto di arricchimento senza causa sancito con norma di chiusura dall'art. 2041 cod. civ.» (Consiglio di Stato 2630 del 2005; conformi, Consiglio di Stato, decisione 1392/93

e parere 69/96, Consiglio di Stato, Commissione speciale pubblico impiego, parere 4/96). **GLI EFFETTI DELLA SENTENZA** - Quest'ultimo orientamento giurisprudenziale, che propugnava l'applicazione analogica delle norme in materia di mandato, è stato in un sol colpo cancellato dall'interpretazione restrittiva avanzata dalla Suprema corte. Le possibili conseguenze non sono da sottovalutare. Finora, infatti, la Corte dei conti, in virtù del principio generale sopra richiamato, ha ritenuto che esista un diritto soggettivo al rimborso delle spese legali in favore degli amministratori. Di conseguenza è stato considerato legittimo, e non causativo di danno erariale, il comportamento degli amministratori locali che avevano deliberato il rimborso delle spese legali sostenute dai loro colleghi amministratori per difendersi in un giudizio penale, a condizione che il procedimento si sia concluso con l'assoluzione e che non vi sia conflitto di interessi con l'ente (Corte dei conti, sezione giurisdizionale Piemonte, 61/2004). È stata altresì ritenuta legittima la cessione del credito vantato dall'amministratore per il rimborso delle spese legali (Corte dei conti, sezione giurisdizionale Piemonte, 229/2003). Il pericolo è quindi che, facendo leva sull'autorevole precedente stabilito dalla sentenza in esame, le procure regionali della Corte dei conti avanzino richieste di condanna per danno erariale avverso quegli amministratori e/o dirigenti che, confidando proprio in quella giurisprudenza amministrativa e contabile sopra menzionata, hanno disposto il rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale. Addirittura, vi sono alcuni

enti territoriali che, pur in assenza di una normativa ad hoc, hanno provveduto ad approvare un apposito regolamento per disciplinare il rimborso delle spese legali agli amministratori. Ora che i nodi sono venuti al pettine, è opportuno che il legislatore intervenga su questa materia al fine di scongiurare, da un lato, il rischio di condanne per danno erariale che sarebbero profondamente ingiuste e, dall'altro, la perdita del diritto al rimborso, finora pressoché uncontestato. A un quadro normativo già definito «frammentario e non sistematico» dal Consiglio di Stato (parere 4/1996), si aggiunge adesso un quadro giurisprudenziale altrettanto variegato e confuso. **IL PRECEDENTE DELLA CONSULTA** - In attesa di un intervento legislativo, resta da verificare se dinanzi al giudice ordinario possa avere qualche chance di successo la citata teoria che postula l'applicazione analogica della normativa prevista per i dipendenti in favore degli amministratori che chiedono il rimborso (attualmente, l'articolo 28 del Ccnl del 14 settembre 2000). Tale soluzione era stata scartata, come si è detto, dal tribunale di Torre Annunziata. Eppure, la stessa Suprema corte, in precedenza, aveva ritenuto che la disciplina dettata per i dipendenti fosse applicabile anche agli amministratori alle seguenti condizioni: a) che i fatti contestati siano connessi all'espletamento dei compiti di ufficio; b) che vi sia stata assoluzione con formula piena; c) che non vi sia conflitto di interessi con l'ente (Cassazione 15724/2000, 48/2001 e 54/2001, tutte con riferimento all'articolo 16 del Dpr 191/1979). Tuttavia, il ricorso all'analogia, oltre a

presentare gli aspetti problematici sopra detti, cozza anche con la decisione della Corte costituzionale 197 del 2000 la quale ha aderito alla tesi del giudice remittente che sosteneva la non applicabilità in via analogica della disciplina legale dettata per i dipendenti, in quanto l'omessa previsione normativa non corrisponderebbe a un vuoto legislativo, bensì alla insussistenza di un diritto degli amministratori (Pretura di Ragusa, ordinanza 236/99). In quella circostanza il giudice delle leggi ritenne, però, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'arti-

colo 39 della legge regionale della Sicilia 145/1980 nella parte in cui non prevedeva l'assistenza legale in favore degli amministratori, riservandola ai soli dipendenti. Non vi è - ad avviso del giudice delle leggi - un'irragionevole disparità di trattamento tra le due categorie di soggetti in quanto la posizione del dipendente presenta una caratteristica che invece difetta in quella dell'amministratore: il rapporto di subordinazione. La Consulta concluse quindi sostenendo che rientra nella piena «discrezionalità del legislatore limitare il previsto beneficio ai soli dipen-

denti ovvero estenderlo anche agli amministratori». Sulla scorta di questa affermazione, il legislatore siciliano è successivamente intervenuto estendendo anche agli amministratori l'applicazione dell'articolo 39 citato (legge regionale 30 del 2000). **LE CONCLUSIONI** - Riteniamo, a questo punto, che l'estensione legislativa del diritto al rimborso delle spese legali anche agli amministratori, sebbene limitata, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore ed ente, ai casi in cui l'imputazione riguardi un'attività

svolta in diretta connessione con i fini dell'ente e sia in definitiva imputabile all'ente stesso, certamente non costituirebbe uno dei tanti voluttuari privilegi di cui pure gode la casta politica alle sfere più alte, ma sarebbe «espressione di un principio di civiltà giuridica» (Corte dei conti, sezione di controllo Lazio, delibera n. 14/C/2004), finora purtroppo attuato solo con riferimento ai giudizi di responsabilità erariale.

Paolo Pirruccio

STRADE E RISARCIMENTI**«Caro sindaco, paga per le tue buche»***In media due richieste al giorno: segnalati 1.600 punti a rischio*

Inciampa in una buca e il Comune deve pagare. È notte e il marciapiede è scarsamente illuminato. La donna, che a causa della caduta si è rotta la caviglia, sa benissimo di avere cinque anni di tempo per chiedere il risarcimento dei danni al Sindaco della sua città. Sono centinaia le lettere che, puntualmente, gli avvocati dei malcapitati inviano alle amministrazioni comunali. Buche e asfalto sconnesso sono un vero e proprio trabocchetto per automobilisti e pedoni. Finché si tratta di una gomma rotta o un ginocchio sbucciato, è direttamente l'ente locale a risar-

cire, spesso attraverso società specializzate nella liquidazione dei danni. Quando scende in campo la compagnia assicurativa, però, il tutto si complica. Nelle aule di tribunale le cause di risarcimento si protraggono per anni e, nella maggior parte dei casi, ad averla vinta non è il cittadino. Per determinare la reale «insidiosità» della buca la giurisprudenza ormai ha definito una serie di parametri: non conta la larghezza dell'avvallamento, ma la sua profondità che mediamente deve superare i 15 centimetri; se è coperta da fogliame o piena d'acqua il risarcimen-

to è più probabile; dalle dimensioni della carreggiata si capisce se era possibile una manovra di fortuna per evitare l'ostacolo. Una sentenza della Cassazione del marzo 2006 (la n. 5445) ha precisato, addirittura, la definizione di «banchina sdruciolevole»: in un caso di risarcimento contro la Provincia di Nuoro per un fatto avvenuto su strada provinciale, è stato fondamentale limitare la responsabilità dell'ente, che per legge deve provvedere alla manutenzione della banchina, distinguendo quest'ultima dall'"arginello" e dal "ciglio interno". Recentemen-

te, grazie a un'iniziativa della Fondazione Ania, sono state individuate oltre 1.600 buche pericolose in tutto il Paese: proprio per scongiurare i danni provocati da questo tipo di insidie sul manto stradale, dal sito Internet della fondazione è possibile scaricare sul proprio navigatore satellitare delle mappe in grado di segnalare i punti critici. Tra un po', ipotizza lo staff della fondazione, potremmo anche inserire una voce audio in grado di avvertire l'autista: «Attenzione tra 500 metri evitare una buca».

Michela Finizio

IL SOLE 24ORE – pag.2**LA MANOVRA D'ESTATE - Il Cumulo****Dopo la pensione sì al «nuovo» lavoro come dipendente**

Scompare il taglio all'intero importo dell'assegno se sommato allo stipendio

Stop, dal 1° gennaio 2009, al divieto di cumulo. La possibilità di sommare l'assegno di anzianità con qualsiasi reddito di lavoro-attesa da tempo - è ora prevista dal decreto legge che il Governo ha varato mercoledì scorso nell'ambito della manovra. L'obiettivo è semplice: combattere il lavoro nero, facilitando l'emersione dei pensionati che svolgono piccole attività. Proprio in questo modo si conta di compensare i mancati introiti derivanti dalle riduzioni ora applicate alle pensioni, visto che sui redditi da lavoro "emersi" si pagheranno imposte e contributi (prevalentemente alla gestione separata). La piena cumulabilità sarà estesa ai trattamenti anticipati e di vecchiaia liquidati nel sistema contributivo e scatterà dal 1° gennaio del 2009, anche per le pensioni con decorrenza anteriore a tale data. Nulla di fatto, invece, per le pensioni di invalidità e di reversibilità alle quali in una prima versione del decreto legge veniva esteso il beneficio. È invece confermato che a queste due categorie di trattamento continueranno ad applicarsi le regole sul divieto di cumulo. Naturalmente, nulla cambia per le pensioni di vecchiaia (sistema retributivo), per le quali il divieto di cumulo era già stato eliminato dal 1° gennaio del 2001. Stesso discorso, infine, per gli assegni di anzianità, interamente cumulabili dal 2003 con qualsiasi reddito di lavoro dipendente e autonomo, se acquisite con 40 anni di contributi oppure con un'età minima di 58 anni e 37 anni di contribuzione. Ma che succederà dal prossimo anno ai pensionati di anzianità? In pratica, non si applicherà più il sistema attuale in base al quale, per esempio, il pensionato che oggi trova una nuova occupazione come dipendente lascia nelle casse dell'Inps l'intero importo della pensione. Né quello per cui chi dopo la pensione decide di svolgere un'attività autonoma (è, in effetti, il caso più frequente) subisce una trattenuta parziale della pensione. Trattenuta pari al minor importo fra il 30% della quota che eccede il trattamento minimo (5.760,56 euro annui nel 2008) e il 30% del reddito conseguito. Ecco, allora, qualche esempio per dare meglio l'idea dei vantaggi in arrivo. Con l'azzeramento del divieto di cumulo i pensionati di anzianità potranno contare dal 1° gennaio 2009 su un maggior reddito, tanto più elevato quanto più alti sono i guadagni e l'importo della rendita. Chi, per esempio, ha una pensione di 30mila euro e un reddito di lavoro autonomo di 25mila euro recupera qualcosa come 7.272 euro all'anno. Per non parlare di chi potrà lavorare in futuro anche come dipendente, visto che non cor-

re più il rischio di vedersi "confiscata" l'intera pensione. C'è poi un'altra categoria di pensione che verrà "liberata". Dal 1° gennaio la trattenuta per divieto di cumulo sparirà anche dalle pensioni contributive, oggi fortemente penalizzate rispetto a quelle retributive di anzianità e vecchiaia. Le regole attuali, infatti, comportano sempre un taglio, sia pure graduato in base all'età in cui viene chiesto l'assegno. Il pensionato con meno di 63 anni di età perde tutta la pensione se si rioccupa come dipendente, mentre se svolge un'attività autonoma ci rimette il 50% della quota eccedente il trattamento minimo Inps. La situazione cambia in meglio solo per chi va in pensione dai 63 anni in poi e continua a lavorare come dipendente. In questo caso la trattenuta (50% della quota eccedente il minimo Inps) è pari a quella che grava sui lavoratori autonomi. Con le nuove norme, dal 1° gennaio del 2009 le pensioni contributive vecchie e nuove diventano interamente cumulabili con qualsiasi reddito di lavoro se acquisite con 40 anni di contributi o al compimento dell'età pensionabile e cioè a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne. Nessuna trattenuta verrà effettuata, inoltre, anche prima di tale età se il soggetto ha raggiunto il diritto alla pensione con i nuovi requisiti di età e di contri-

buzione previsti dalla legge 247/2007 sul Welfare (per esempio, 58 anni di età e 35 di versamenti entro il 30 giugno del 2009). Al momento, sembra di capire che il divieto di cumulo resti per chi non soddisfa questi requisiti. Si tratterebbe, in particolare, di coloro che hanno optato per il sistema contributivo acquisendo il diritto a pensione all'età di 57 anni anche con meno di 35 anni di contributi. Nella stessa situazione si verrebbe a trovare anche le donne che, raggiunti 35 anni di versamenti, possono con il passaggio al contributivo mettersi in pensione dal 2008 al 2015 all'età di 57 anni se dipendenti e di 58 anni se autonome. Il beneficio della piena cumulabilità non scatterebbe inoltre per chi ha acquisito il diritto a una pensione contributiva (anche supplementare) a un'età inferiore a quella di vecchiaia. Per i pensionati retributivi e contributivi che svolgono un'attività di lavoro autonomo l'abolizione del divieto di cumulo reca, infine, un ulteriore vantaggio. In futuro non saranno più obbligati a rendere conto all'Inps dei redditi conseguiti con una dichiarazione annuale, che se omessa comporta una multa pesantissima pari a un anno di pensione.

Sergio D'Onofrio

LA MANOVRA D'ESTATE - Il piano antievasione

Il redditometro alza il tiro

Maggiori entrate per 900 milioni in tre anni - Dall'intero pacchetto attesi 4 miliardi

Quattro miliardi di euro nel prossimo triennio. È quanto il ministro dell'Economia e delle finanze Giulio Tremonti conta di incassare (prudenzialmente) dal piano dei controlli antievasione. In quattro mosse: contrasto alle frodi Iva; lotta alle residenze fittizie all'estero; estensione dell'accertamento con adesione ai processi verbali di constatazione; un piano straordinario per l'accertamento sintetico. Tutto questo con l'ausilio dei Comuni e un incremento di risorse di almeno il 10 per cento. Ma è proprio sul rilancio del redditometro che l'amministrazione sembra puntare di più. Un quarto delle maggiori entrate stimate entro il 2011, infatti, dovrà arrivare dai controlli sintetici straordinari. Un risultato raggiungibile se, come sostengono gli uomini del Fisco, si sfruttano al meglio le potenzialità dello strumento. In questo senso va letta l'intenzione delle Finanze di procedere con un incremento costante degli accertamenti, pari almeno a 10mila in più per ogni anno. Numeri importanti se solo si pensa che, rispetto ai circa 5mila controlli effettuati nel 2007, si vuole imprimere un'accelerazione all'attività tale da tagliare il traguardo, nel 2011, dei 35mila accertamenti sintetici (con un in-

cremento del 700%). Queste cifre - indicate nero su bianco nelle due relazioni, quella tecnica e quella di accompagnamento, allegate al decreto legge collegato alla manovra d'estate - sono state spedite alla Ragioneria generale dello Stato. L'attività svolta finora, anche se in modo contenuto, come sostengono al ministero, ha dimostrato che il redditometro consente nei fatti di accertare maggiori imposte di importo «significativo». Nel 2007 il valore medio accertato è stato pari a 20mila euro e nei prossimi tre anni, dal 2009 al 2011, potrebbe raddoppiare a 40mila euro. In termini complessivi, l'«operazione redditometro» porterebbe alle casse dell'Erario, in via prudenziale, un maggior gettito per complessivi 870 milioni di euro ripartiti su tre anni. Per il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito - assicurano gli 007 del Fisco - occorre tenere presente che l'utilizzo del redditometro supportato, o indotto, dalle indagini finanziarie garantisce un incremento più che doppio delle maggiori imposte accertate: dunque, un rilancio del reddito-metro a tutto campo, a partire soprattutto della flessibilità dello strumento. L'attività di "intelligence", in proposito, non sarà appannaggio solo dei funzionari delle Entrate

ma anche degli uomini delle Fiamme Gialle e degli uffici comunali. E, soprattutto per i Comuni, la discesa in campo in aiuto del Fisco, oltre a non essere una novità, è anche conveniente: la partecipazione all'accertamento prevede che se la «segnalazione qualificata» ha contribuito ad accertare un maggiore reddito, una volta che la pretesa è diventata definitiva all'ente locale spetta il 30% delle somme incassate dall'Erario. Ma quanti e quali saranno i soggetti che potranno subire un accertamento sintetico? La relazione al decreto legge li indica in alcuni milioni, a fronte di una norma che contempla quale contribuente potenzialmente accertabile qualsiasi persona fisica senza distinzioni in base all'eventuale tipologia reddituale conseguita. Più in concreto, i fari del Fisco si accenderanno prioritariamente sui contribuenti che, da un lato, non hanno alcun debito d'imposta nella dichiarazione eventualmente inviata, dall'altro, presentano indici di capacità contributiva, a partire dai beni e servizi - barche, auto, moto, cavalli - indicati nella tabella ministeriale del 19 novembre 1992. Troverà certamente conferma, nelle priorità di selezione, anche la mancata presentazione della dichiarazione dei red-

diti: una persona fisica ha infatti diritto a non presentare la denuncia, ma questo non costituisce un motivo per non essere controllato, anche tramite il redditometro. La norma del decreto legge, inoltre, nella selezione dei soggetti da controllare affida un ruolo importante ai dati acquisiti nell'ambito delle indagini finanziarie, il cui utilizzo nel 2007 si è tradotto nel ricorso a questa metodologia di controllo in oltre 5mila casi. Ma è scontato che un criterio assolutamente primario sarà rivestito dai dati dell'anagrafe tributaria. In questo nuovo quadro di attività, la campagna dello scorso autunno, avviata con le modalità "sperimentali" di combinazione degli effetti dei diversi indici di capacità contributiva dettate dalla circolare n. 49/E del 2007, si traduce in una sorta di "test" per la nuova e più impegnativa azione di controllo prevista a decorrere dal 2009. Che avrà un visus, però, maggiormente ampio non soltanto per il contributo di Guardia di Finanza e Comuni, ma anche per l'incrocio di indici di capacità contributiva che non necessariamente saranno limitati a quelli previsti dal ministero.

Marco Mobili
Carlo Nocera

LA MANOVRA D'ESTATE - Il pacchetto per le abitazioni

In offerta un milione di case

Il 40% degli immobili Iacp da vendere è concentrato in 12 aree metropolitane

Sono un milione gli appartamenti delle case popolari che potrebbero cambiare casacca e diventare proprietà degli attuali inquilini, come previsto dalla manovra varata nei giorni scorsi dal Governo. Poco più di 400mila sono concentrate nelle 12 principali aree metropolitane del Paese, e il resto è sparso in modo più o meno uniforme, con una certa rarefazione in Sicilia e Sardegna. Altri 400mila sono di proprietà diretta dei Comuni; non sono citati dal provvedimento, ma potrebbero offrire opportunità analoghe. Il rilancio della privatizzazione di questi immobili è contenuto nel Dl della manovra d'estate, che dovrebbe approdare nelle prossime ore in Gazzetta Ufficiale. I procedimenti che portano alla vendita dovranno essere definiti entro sei mesi in conferenza Unificata, perché le aziende territoriali che gestiscono questo patrimonio sono regionali e la competenza è concorrente, ma il principio è chiaro. Gli assegnatari degli alloggi, oppure i coniugi e in subordine i conviventi (almeno da cinque anni) e i figli avranno un diritto di opzione per l'acquisto; il canone di locazione (e non il valore catastale, come accadeva in passato) sarà il riferimento per il prezzo di

vendita. Regioni e Comuni, dal canto loro, libereranno risorse potenzialmente imponenti (a Catasto il valore di questi immobili si aggira sui 30 miliardi, che sul mercato si tradurrebbe in almeno 90) per destinarle a interventi contro il disagio abitativo, magari più efficaci rispetto a quelli dell'attuale panorama ingessato. L'aspetto più originale nel nuovo piano di dismissioni è il collegamento («proporzionale», dice la norma) del prezzo di vendita con il canone di locazione, e non con il valore catastale scontato che ha rappresentato il punto di riferimento dei (deludenti) progetti passati. L'attuale inquilino, insomma, vedrà trasformarsi il canone in un rateo di mutuo, e diventerà un proprietario a un prezzo sicuramente lontano dai valori di mercato. Gli accordi con le Regioni fisseranno le tecniche, ma sembra evidente che il passaggio da affitto a mutuo dovrebbe comportare qualche rincaro nella quota mensile da pagare. Oggi, secondo le rilevazioni della Corte dei conti rivalutate con l'adeguamento Istat (75% del tasso d'inflazione), il canone medio si attesta a 92 euro al mese, cresce fino ai 123 euro dell'Emilia Romagna e ai 169 della Provincia di Bolzano mentre crolla nel Mezzogiorno (dai

77 euro del Molise ai 45 della Campania). Trasformato in rata di un mutuo trentennale, questa quota si tradurrebbe in un valore di poco più di 33mila euro (senza calcolare interessi e remunerazione dell'intermediario); un valore non molto lontano da quelli realizzati con le poche cessioni degli anni passati, che secondo le rilevazioni condotte da Federcasa hanno fruttato poco più di 31mila euro ad alloggio al Centro, meno di 28mila al Nord e circa 14.600 al Sud. In pratica, circa due terzi rispetto al valore catastale, con uno sconto ancor più consistente per gli immobili del Mezzogiorno. I sindacati degli inquilini hanno iniziato ad agitarsi e a manifestare «preoccupazione» (ad esempio il Sicet-Cisl), ma per molti potrebbe trattarsi di un affare. Più della metà degli abitanti degli ex Iacp, secondo un'analisi di Bankitalia citata nell'ultimo rapporto Nomisma sulla condizione abitativa, non manifesta «forme di disagio economico effettivo, né rischi di mercato». Per loro, insomma, la disponibilità di una casa a valori comunque lontani da quelli proposti dal mercato potrebbe essere un'opportunità ghiotta. In questo quadro si potrebbe pensare di parametrare il prezzo alle disponibilità e-

conomiche reali dell'assegnatario, avvicinandosi maggiormente ai valori di mercato per i più "benestanti". E lo stesso interesse potrebbe essere manifestato dalle Regioni e dagli enti pubblici, per i quali la gestione di questi immobili, soprattutto al Sud viziata da tassi di morosità epidemica, rappresenta un peso per i bilanci in genere non commisurato ai benefici sociali che dovrebbe produrre. «Il sistema - ha scritto la Corte dei conti nell'ultima indagine che ha dedicato nell'autunno scorso all'edilizia popolare - non ha ancora individuato le soluzioni alle sue problematiche fondamentali», cioè i soggetti che devono farsi carico del «costo sociale» dell'edilizia pubblica, i mezzi per sostenerlo e i «criteri di economicità» della gestione. «Consideriamo due aspetti - riflette Edoardo Reviglio, uno dei maggiori esperti di asset pubblici -: il debito locale nel 2008 ha raggiunto nel 2008 la cifra record di 112 miliardi e questi enti, in evidenti difficoltà, realizzano l'87% degli investimenti pubblici in Italia. Smobilizzare un patrimonio così consistente, che a prezzi di mercato vale una volta e mezza il debito, è un'occasione di rilancio per il Paese».

Gianni Trovati

IL SOLE 24ORE – pag.5

LA MANOVRA D'ESTATE - *Il pacchetto per le abitazioni* - **Social housing** - Nel provvedimento anche le leggi obiettivo per i grandi Comuni

Affitti per le fasce deboli al centro del Piano alloggi

A COSTO ZERO - *Le misure dovrebbero essere coperte dal ricavo delle cessioni ex Iacp e dai fondi degli anni passati non utilizzati*

Il «Piano casa» o «pacchetto casa» è ormai una tappa obbligata dei nuovi Governi. Da almeno dieci anni, ma forse si può risalire ancora più indietro, l'interesse per il disagio abitativo si traduce in leggi di ampio respiro e stanziamenti generosi. Quello presentato nei giorni scorsi non si allontana dai tentativi precedenti. Certo ha una marcia in più: la dismissione degli alloggi ex Iacp, il cui ricavato servirà a «interventi volti ad alleviare il disagio abitativo», richiamati nel piano casa stesso. Ma nella sostanza sono poche le novità per strumenti e procedure. Il piano consisterà in un'elaborazione a opera del Cipe, sulla base di quanto proposto dalle Infrastrutture, d'intesa con la Conferenza unificata. **I beneficiari** - L'elenco delle categorie che dovrebbero beneficiare degli interventi è piuttosto lungo: famiglie a basso reddito (il livello non è specificato), anziani in condizioni di svantaggio socioeconomico, sfrattati e inquilini con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27mila euro o con handicappati o ultra 65enni nel nucleo familiare. Queste categorie sono state tutte

oggetto di provvedimenti precedenti, quindi, se nella stesura definitiva verranno citate le relative norme la loro individuazione sarà facile. Si aggiungono anche due tipologie nuove: gli studenti fuori sede (finora aiutati solo da norme fiscali) e gli immigrati "regolari". **Come funzionerà** - In ogni caso il piano passerà da accordi di programma (con intervento preponderante dei privati) in cui vengano messi a disposizione, per locazioni a canone convenzionato e per edilizia sovvenzionata, almeno il 60% degli alloggi realizzati. E anzitutto prevista la creazione di fondi immobiliari o altri strumenti finanziari "innovativi" per acquisire o costruire alloggi con interventi pagati dal pubblico su proposte di promotori immobiliari privati (realizzati sfruttando le procedure accelerate della "legge obiettivo" 443/2001). Poi ci saranno programmi di promozione di edilizia sociale con alloggi da destinare all'affitto a canone convenzionato, da realizzare tramite promotori immobiliari che, in cambio, acquisiranno diritti edificatori, agevolazioni fiscali, premi in volumetria edificabile. O costituendo

fondi immobiliari. Insomma, una serie di vantaggi ai costruttori perché destinino ad affitti sostenibili una buona fetta di quanto realizzato. Il nodo starà tutto nel calcolo della convenienza: dato che i canoni concordati sono molto variabili da Comune a Comune, o si interverrà per uniformarli o alcune città (come Milano) saranno tagliate fuori da questa possibilità perché i benefici ai costruttori comunque non compensano i canoni troppo bassi. Sono una novità, invece, gli aiuti, anche amministrativi (semplificazioni) alle cooperative edilizie costituite fra persone che siano già indicate dal Dl stesso (famiglie svantaggiate, eccetera). Nuovi alloggi, infine, saranno costruiti con il ricavo della vendita delle case Iacp. Se li vendessero con una cartolarizzazione (come le Scip), un incasso di 20 miliardi sarebbe plausibile. Comuni e Province, comunque, possono associarsi nelle operazioni. **I fondi** - L'operazione dovrebbe finanziarsi da sé, grazie al rastrellamento di fondi non utilizzati (fra i quali il Sunia, sindacato inquilini, segnala quelli già destinati agli sfrattati). Quelli, appun-

to, del precedente mini-piano contenuto nel collegato alla Finanziaria 2008 (Dl 159/2007): cioè 550 milioni per gli sfrattati, più gli avanzzi dei finanziamenti per costruzione di alloggi per le forze dell'ordine a partire dal Dl 152/91, più 100 milioni che avrebbero dovuto servire a una società di scopo del Demanio per ristrutturare immobili pubblici e affittarli a «canone sostenibile». Si aggiungono i fondi mai usati di un altro mini-piano abortito, 30 milioni stanziati con la Finanziaria 2007 (comma 1154 dell'articolo unico). Il totale potrebbe aggirarsi sugli 800-900 milioni, più naturalmente le dismissioni Iacp. **Le ombre del passato** - Proprio il fatto che i soldi vengano da norme ancora inattuata la dice lunga sul respiro di questi piani. Nel 1997 il primo piano casa, che diede vita alla liberalizzazione degli affitti: la legge 431/98 (promossa dall'allora Pds) avrebbe dovuto risolvere l'emergenza abitativa incentivando i canoni convenzionati e aiutando gli sfrattati. E infatti, eccoci qui.

Saverio Fossati

LA MANOVRA D'ESTATE - *Il pacchetto per le abitazioni* - **Intervento**

Privati e Cipe sono i motori del progetto

VOLUMETRIE - *Positiva la possibilità di finanziare gli aiuti per le locazioni ottenendo in cambio diritti edificatori*

Con i consumatori finali la cui propensione al risparmio è duramente colpita dal caro-vita, e con imprese che guardano con scetticismo alle prospettive di espansione della domanda interna, si rischia una crisi strutturale del sistema Paese senza una decisa azione di riattivazione dell'immenso volano costituito dalla domanda aggregata dell'immobiliare e delle costruzioni che pesano per più del 15% del Pil e circa 2,5 milioni di occupati. Giunge quindi opportuno il piano casa di cui al corpo IV della manovra estiva del Governo. La casa, infatti, ha nel mercato immobiliare la quota di maggior peso, con 800mila compravendite all'anno (che cadranno di almeno del 10% nel corso di questo anno) ed un giro di affari stimato in circa 130 miliardi di euro. Anche per questo e per la sensibilità sociale della materia è importante che il Governo abbia introdotto nella manovra questo capitolo che il mondo immobiliare, per motivi che dicevamo in premessa, auspica che sia solo il primo di una serie. Il principale

merito del piano casa è di avere rimesso al centro dell'attenzione il tema: da decenni infatti la casa non è stata oggetto di un intervento a tutto campo almeno fino al momento della «Conferenza nazionale sulle politiche abitative» dello scorso anno e va dato atto al ministro Altero Matteoli di averne compreso l'importanza e l'intenzione di riprendere il tema stesso rinforzandolo. È interessante l'innovazione costituita dall'assegnazione al Cipe della sua responsabilità sulla base delle proposte che "entro sessanta giorni" il ministro delle Infrastrutture dovrà presentare (la scadenza di metà agosto avrà forse bisogno di una proroga). Il Cipe, ricordiamo, era già stato trasferito dal ministero dell'Economia alla presidenza del Consiglio ed essendo presieduto dal premier è dotato di una autorevolezza che potrebbe essere un fattore decisivo per superare i problemi attuativi che non mancheranno di presentarsi. Un ulteriore profilo di sviluppo che il piano promette sta nella previsione di attuare i pro-

grammi integrati per le abitazioni in locazione nel contesto di interventi di riqualificazione di vaste aree da realizzarsi con «principale intervento finanziario privato» e con l'interessante innovazione costituita dalla possibilità di concorrere al finanziamento delle abitazioni realizzate per essere date in locazione con il trasferimento di diritti edificatori. Il piano casa potrà attingere risorse anche dal patrimonio di edilizia sociale (1 milione di abitazioni per un ricavo totale stimato superiore a 30 miliardi di euro) con meccanismi che erano già stati immaginati dall'attuale ministro Renato Brunetta, quando era consulente economico nel precedente Governo Berlusconi. Tali meccanismi sono oggi innovati e semplificati soprattutto con l'esplicito ricorso al mercato per lo svolgimento dei complessi servizi di facilitazione delle vendite la cui assenza è stata probabilmente, in passato, la principale causa delle difficoltà delle alienazioni. Non è invece chiaro cosa abbia inteso il legislatore del piano casa laddove pre-

vede la "costituzione" e non la "promozione" di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa dato che non sarebbe auspicabile che si pensasse di attrarre fondi privati attraverso improbabili iniziative di matrice strettamente pubblica mentre è interessante peraltro l'ipotesi di ricorrere a «strumenti finanziari immobiliari innovativi» per concorrere all'obiettivo. Stupisce invece che contemporaneamente sia stato proposto un provvedimento che penalizza fortemente i fondi immobiliari ovvero lo strumento che il piano casa considera indispensabile per il conseguimento dei suoi obiettivi soprattutto con l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dei redditi distribuiti dal 12,5% al 20%, in una fase del mercato immobiliare come quella attuale nella quale semmai occorrerebbe porsi il problema di come rendere attraente l'afflusso di nuovi capitali.

Gualtiero Tamburini

IL SOLE 24ORE – pag.7**AUTO & ASSICURAZIONI** – Le insidie pericolose

Sulle strade 1.600 buche pericolose

Due denunce al giorno: indennizzi accelerati in caso di piccoli danni

Una media di due richieste di risarcimento al giorno per mancata manutenzione del manto stradale. Buche, asfalto sconnesso e avvallamenti nascosti ogni anno causano centinaia di incidenti che, puntualmente, vengono denunciati alle amministrazioni comunali. Grazie a un progetto della Fondazione Ania, sono state individuate 1.606 buche pericolose sulle strade italiane, su un totale di oltre 4mila punti critici segnalati dai cittadini. Una specie di terreno minato, dunque, per gli automobilisti, specialmente nelle grandi città (il 57% si concentra nei capoluoghi). Sui tratti di competenza dell'Anas, nel 2007 l'azienda che provvede alla manutenzione delle strade statali è stata chiamata in giudizio a rispondere delle sue responsabilità per 666 incidenti e nei primi mesi del 2008 per 62 sinistri. L'esito delle cause concluse l'anno scorso solo nel 47% dei casi ha dato ragione ai cittadini, in quelle di quest'anno nel 70% dei casi. Le continue denunce mettono inginocchio gli enti locali che sono corsi ai ripari, sottoscriven-

do contratti con società specializzate per la liquidazione dei danni. «Circa tre anni fa - afferma Carlo Colella, direttore tecnico di Marsh, leader nel brokeraggio assicurativo e risk management, con una specifica divisione dedicata al rapporto con gli enti locali - il fenomeno dei risarcimenti ha determinato una vera e propria crisi assicurativa. Per questo oggi la maggior parte dei Comuni affida la custodia delle strade a imprese esterne di manutenzione che, anche se alimentano il problema dell'incrocio delle responsabilità, sono chiamate a rispondere con una loro polizza. Le franchigie, inoltre, sono ormai più alte e sotto una certa soglia quasi tutti si affidano a loss adjusters esterni». Queste soluzioni consentono di mantenere costanti le quotazioni dei premi assicurativi, se non addirittura di ridurle del 10%, secondo le stime di Marsh. In questo modo il Comune di Roma è riuscito a snellire le procedure e ad accelerare i tempi di erogazione. Nel 2007, a fronte di 632 richieste di risarcimento, solo cinque sono state liquidate nell'arco dell'anno,

per un valore complessivo di 960 euro. Quest'anno la società, che dalla fine del 2006 gestisce la grande viabilità (800 chilometri su 5.500 totali, dove si concentra il maggior numero di sinistri), a cui annualmente l'amministrazione eroga 30 milioni di euro, ha istituito una camera di conciliazione interna per i danni minori: nei primi mesi del 2008, su un totale di 540 richieste, sono stati erogati già 32.933 euro, relativi a 42 pratiche. Con lo stesso meccanismo anche il Comune di Torino ha risarcito 138mila euro in un anno per danni di minore entità. Più complicata la situazione del Comune di Napoli, che ha vissuto una vera e propria escalation delle richieste di risarcimento negli ultimi anni. Il premio della polizza assicurativa stipulata dall'ente locale è lievitato da 1 a 3,6 milioni di euro a partire dal 2000 a oggi. Anche la franchigia, sotto la quale è l'ente a provvedere al risarcimento, è salita da 1.500 a 3.500 euro. «La nostra polizza - spiega Massimo Lucrezi del Provveditorato del Comune di Napoli - da alcuni anni è diventata di "primo rischio",

perché le ditte di manutenzione stradale non hanno più garantito la copertura. Alcune gare d'appalto sono andate deserte, perché queste imprese non trovavano un'assicurazione, necessaria per la candidatura. Questo ha fatto lievitare le richieste pervenute al Comune». L'amministrazione di Napoli è corsa ai ripari e a giugno 2007 ha cambiato compagnia assicurativa. «Era diventato un sistema ingestibile - continua Lucrezi -. Stiamo continuando a erogare cifre ingenti per denunce pervenute anni fa. È arrivato il momento di adottare alcune contromisure. L'obiettivo è quello di esternalizzare il servizio completo». Per ridurre i costi i piccoli Comuni sotto i 1.500 abitanti hanno deciso di fare squadra: «In Veneto hanno costituito una sorta di consorzio d'acquisto - conclude Colella - e, stipulando una polizza posta a gara collettivamente, hanno ridotto i costi assicurativi del 1.5%».

Michela Finizio

AUTO & ASSICURAZIONI – Le insidie pericolose

I Comuni vincono sette cause su dieci

Solo tre cittadini su dieci vengono risarciti in sede di giudizio. Quando è il tribunale a decidere diventa sempre più difficile ottenere il riconoscimento del danno. In media, secondo le statistiche dei più grandi Comuni italiani, è l'ente locale a vincere la causa nel 70-80% dei casi. L'onere della prova ruota intorno alla necessità di dimostrare che la buca, o più in generale l'irregolarità sul manto stradale, costituisca una vera e propria «insidia o trabocchetto» non prevedibile e nemmeno evitabile (in forza dell'articolo 2043 del Codice civile). Senza contare che il cittadino ha cinque anni di tempo, dal giorno dell'incidente, per presentare richiesta di risarcimento. «Diventa difficile - afferma Gianmarco Cesari, avvocato dell'Associazione italiana familiari e vittime della strada - ricostruire esattamente gli elementi probatori. Le assicurazioni in questi casi tendono ad adottare condotte difensive eversive e i procedimenti stanno in piedi per anni, a tal punto che si potrebbe parlare addirittura di una responsabilità civile aggravante». Recentemente

alcune sentenze della Cassazione (tra cui la 7403 del 27 marzo 2007) hanno spostato il baricentro sulla responsabilità della pubblica amministrazione per mancata custodia, qualora abbia ommesso di vigilare sul demanio stradale per impedire che si verificassero danni a terzi (articolo 2051 del Codice civile). «Così - continua l'avvocato Cesari - è stato ripartito l'onere probatorio e l'ente è chiamato a dimostrare di aver ottemperato a tutti i doveri di vigilanza e prevenzione, superando una logica ingiustificata che favoriva gli enti

pubblici». Tuttavia non è affatto facile riuscire ad applicare la fattispecie prevista dal Codice civile. Resta necessario comprovare che il danneggiato non abbia avuto un ruolo causale nella determinazione del fatto. Inoltre, qualora l'insidia sia visibile, il cittadino deve provare di non aver potuto mettere in atto una manovra di fortuna, per frenare o evitare la buca, dando conto delle dimensioni e delle condizioni di traffico della carreggiata.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.7

CASSAZIONE - Non sono ammesse deroghe: licenziato il neopapà impegnato nella pizzeria di famiglia

Congedi, esclusiva dei figli

Accolto il ricorso dell'azienda sull'utilizzo abusivo dell'astensione

Nessuna deroga alle attività da svolgere durante i congedi parentali. E a rischio, infatti, di licenziamento il dipendente, che nel periodo di astensione facoltativa, concessa per assistere la figlia piccola, svolge una diversa attività lavorativa. Il comportamento è considerato di estrema gravità in quanto la legge non tutela l'astensione dal lavoro a prescindere dall'uso che ne faccia il dipendente. Né le cose cambiano se il nuovo impiego contribuisce a una migliore organizzazione della famiglia dal momento che questa circostanza è assolutamente irrilevante. Sono questi i principi espressi dalla Cassazione con la sentenza 16207/2008 che ha accolto il ricorso di un'impresa nei confronti di un proprio dipendente. Quest'ultimo era stato licenziato per avere fatto un uso improprio del periodo di astensione facoltativa. L'incolpato, infatti, aveva utilizzato il congedo per occuparsi della pizzeria con asporto appena acquistata dalla moglie e non della figlia piccola. Il tribunale

ha dato ragione all'impresa sostenendo che la legge non tutela l'astensione dal lavoro a prescindere da come venga impiegato il tempo. La decisione, tuttavia, è stata riformata in appello dove i giudici hanno annullato il licenziamento, ordinato la reintegrazione e condannato l'azienda a corrispondere tutte le retribuzioni arretrate. La Corte d'appello, in particolare, ha stabilito che unica condizione per l'esercizio del diritto al congedo parentale è il suo collegamento con le esigenze organizzative della famiglia nei primi anni di vita del bambino. Ne consegue che è del tutto irrilevante accertare se il lavoratore si occupi anche della cura della figlia, dal momento che l'attività svolta nell'azienda intestata alla moglie è idonea a soddisfare un'esigenza della famiglia che, da sola, giustifica il congedo. Contro questa decisione l'impresa ha presentato ricorso in Cassazione contestando le conclusioni dei giudici di merito. Secondo la ricorrente il congedo parentale non può essere concesso in un caso

non contemplato dalla legge in quanto l'attribuzione del diritto all'astensione facoltativa anche al padre lavoratore è condizionata all'effettivo perseguimento della finalità di sviluppare in modo armonico la personalità del bambino favorendone l'inserimento nella famiglia e nella società. La Cassazione, nell'accogliere il ricorso rinviando per un nuovo esame a una diversa Corte d'appello, ha rilevato che le prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla protezione sociale della famiglia sono volte a garantire una partecipazione paritetica di entrambi i coniugi alla cura e all'educazione della prole senza distinzione o separazione dei ruoli tra uomo e donna. In questo contesto il congedo parentale «si configura come un diritto potestativo» che viene esercitato dal titolare con il solo onere del preavviso sia nei confronti del datore di lavoro sia verso l'ente di previdenza. Le esigenze di tutela della paternità, infatti, sono impediti dallo svolgimento dell'attività lavorativa e impongono di sospen-

derla per fare in modo che il padre possa dedicare alla cura del figlio il tempo che avrebbe invece dovuto impiegare al lavoro. L'esistenza di questo diritto non esclude, però, prosegue la Corte, la verifica delle modalità del suo esercizio, da parte delle aziende, per controllare che non siano stati commessi abusi. La conversione delle ore di lavoro in congedo parentale, infatti, non può «ammettere un'accudienza soltanto indiretta, per interposta persona, mediante il solo contributo ad una migliore organizzazione della vita familiare», dal momento che questa esigenza può essere assicurata da altri istituti. Ne consegue, conclude la Corte, che ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, «si configura un abuso per sviamento della funzione propria del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento».

Remo Bresciani

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.7**VITA PRIVATA** - Il ritardo è un grave pregiudizio**Turni di lavoro in anticipo per pianificare la giornata***AFFISSIONE DEGLI ORARI - Necessaria la massima «pubblicità» nelle aziende di autotrasporto anche per i contratti che non sono part-time*

La comunicazione dei turni di lavoro deve avvenire in anticipo per dare la possibilità al dipendente di organizzare la propria vita privata. Un principio sempre valido, sia nei rapporti part-time sia in quelli a tempo pieno, per due motivi fondamentali: un lavoratore ha comunque diritto di pianificare la sua giornata e anche nei contratti full-time, il tempo libero di una persona ha una sua specifica importanza visto il valore sociale di attività come lo sport, lo studio, i viaggi, i rapporti con i familiari e altre ancora. Per questo motivo la Corte di cassazione, sentenza 12962, ha accolto il ricorso di un gruppo di dipendenti di una società di trasporti che in qualità di conduttori aveva-

no sempre svolto il loro servizio in base a una turnazione fissata dal datore per 26 giorni lavorativi mensili. A causa delle carenze strutturali dell'azienda, però, spesso erano messi a conoscenza del turno di lavoro del giorno seguente con molto ritardo. In sostanza, essendo stati posti in una posizione denominata "disponibile" erano in grado di sapere preventivamente i turni relativi a sole io giornate in un mese, mentre per le altre 16 venivano informati il giorno precedente a quello dello svolgimento della prestazione. Inoltre dal 10 luglio al 10 settembre di ogni anno (periodo particolarmente critico per via delle ferie) per il personale in disponibilità, la mancata comunicazione dei turni ri-

guardava tutti i giorni compresi in quelle settimane. Non sapere per tempo quale parte della giornata viene impegnata dal lavoro secondo i ricorrenti rappresenta un danno alla vita extralavorativa perché non si possono programmare né le ore di svago né i riposi quotidiani. Insomma, un grave pregiudizio alla vita privata che andava ripagato con un compenso per il maggiore disagio affrontato nell'espletamento delle mansioni e con l'accertamento dell'esistenza del danno biologico. Sul tema dell'orario di lavoro la legge dice che le aziende di autoservizi pubblici devono affiggere i turni di servizio negli uffici, nelle autostazioni, nei depositi e nelle officine in modo che il personale possa pren-

derne conoscenza. Questo consente al lavoratore di programmare il proprio tempo in base ai vari impegni e non può, viceversa, essere interpretato, nel senso che l'affissione può avvenire a ridosso dell'inizio della prestazione. La norma, infatti, imponendo l'affissione dei fogli con i turni e quindi la loro pubblicizzazione, intende assicurare agli interessati una conoscenza anticipata in un tempo ritenuto "ragionevole". La società aveva provato a sostenere che nei rapporti a tempo pieno queste regole non valgono, ma secondo la sezione Lavoro la gestione del tempo libero non può subire discriminazioni in base ai contratti applicati.

Simona Gatti

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.7

PAGA IL MINISTERO DEL LAVORO - Responsabilità dell'amministrazione

Risarcita la mobilità perduta

La mancata corresponsione dell'indennità di mobilità per un motivo imputabile al ministero del Lavoro, costringe quest'ultimo a risarcire il danno procurato. È quanto chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 16387/08. I Supremi giudici si sono trovati alle prese con una situazione decisamente complessa e non semplice da riassumere. Nel luglio 1993 una Sas aveva intimato il licenziamento collettivo per asserita cessazione dell'attività. L'Inps, quindi, aveva provveduto a corrispondere l'indennità di disoccupazione ordinaria. E fin qui nulla di particolare. Successivamente, però, i licenziamenti sono stati dichiarati inefficaci con sen-

tenza del pretore di Nardò per evidente omissione degli adempimenti previsti dalla legge 223/1991. Nel frattempo, inoltre, era stato dichiarato il fallimento della società con sentenza del Tribunale di Lecce nel giugno 1994. A seguito del provvedimento il curatore fallimentare aveva chiesto e ottenuto per le maestranze occupate la fruizione della cassa integrazione straordinaria per dodici mesi (e quindi fino al 28 giugno 1995). Dopo questa decisione l'Inps, preso atto che era venuto meno il requisito della disoccupazione, aveva provveduto al recupero delle somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione ordinaria. Al termine della Cigs il curatore a-

veva comunicato i dati dei lavoratori licenziati all'Uilmo per poter beneficiare dell'indennità di mobilità. A questo punto si è verificata una clamorosa spaccatura tra gli ex dipendenti con esiti del tutto diversi. Una parte di prestatori, infatti, su consiglio del sindacato, aveva provveduto a inoltrare una nuova domanda rispetto a quella precedente e relativa al licenziamento, ottenendo l'indennità di mobilità. Altra parte di prestatori si era rivolta, invece, al locale Ufficio del lavoro. Il funzionario della locale Scica aveva comunicato loro di non effettuare una seconda richiesta in quanto era sufficiente la prima. Senza considerare però, che nel tempo erano cambiate le carte in

tavola, essendo stato dichiarato inefficace il licenziamento e, quindi, anche gli atti a esso legati. Ma il funzionario oltre a fornire tali spiegazioni, si era anche rifiutato di ricevere le domande. E per questo motivo - si legge nella sentenza - risulta tanto più evidente la responsabilità dell'amministrazione di appartenenza, essendo tale diniego del tutto ingiustificato. La Cassazione, infine, in piena sintonia con la decisione dei giudici di appello, ha ritenuto che il quantum del danno dovesse essere determinato nella misura in cui l'indennità di mobilità non era stata corrisposta.

Giampaolo Piagnerelli

AGRICOLTURA

Le case ex-rurali al Catasto urbano

I TEMPI - L'iscrizione va effettuata entro il 28 luglio, a sette mesi dalla pubblicazione dell'elenco in Gazzetta

Il 28 luglio scade il termine per l'iscrizione al Catasto urbano degli immobili che hanno perso i requisiti della ruralità, individuati nell'elenco pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il 28 dicembre 2007. Il comma 36 dell'articolo 2 del decreto legge 262/2006 prevede che all'agenzia del Territorio toccherà individuare i fabbricati iscritti al Catasto terreni che hanno perso i requisiti di ruralità (articolo 9, commi 3 e 3-bis, del DL 557/93) o che, pur essendo rurali, devono essere iscritti in al Catasto urbano. L'elenco dei Comuni nei quali sono stati individuati i fabbricati che devono essere dichiarati al Catasto urbano è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 28 dicembre 2007. L'iscrizione deve avvenire, a cura degli interessati, entro sette mesi

dalla pubblicazione dell'elenco, vale a dire entro il 28 luglio, termine stabilito dall'articolo 26-bis del DL 248/2007. In caso di inadempienza, l'accatastamento avviene - con addebito delle spese e delle sanzioni al contribuente - a cura dell'agenzia del Territorio la quale provvede, inoltre, alla notifica dei relativi esiti. L'articolo 42-bis del DL 159/2007 ha previsto il riordino dei requisiti affinché il fabbricato si consideri rurale, integrando l'articolo 9 del DL 557/93. Per i fabbricati abitativi è stato confermato che il riconoscimento del carattere rurale dipende dall'utilizzo dell'abitazione. Sono rurali anche i fabbricati abitativi utilizzati come abitazione da uno dei soci o amministratori delle società agricole (articolo 2, Dlgs 99/2004) con

qualifica di imprenditore agricolo professionale. Le abitazioni non devono essere di lusso e nemmeno appartenere alle categorie catastali A/1 e A/8. Inoltre, devono essere asservite al terreno con superficie minima di 10mila metri quadrati, ridotti a 3mila in presenza di coltivazioni in serai e per gli immobili situati nelle zone montane. Il soggetto che detiene il fabbricato deve realizzare dall'attività agricola un volume d'affari superiore alla metà del proprio reddito complessivo, con esclusione dei trattamenti pensionistici erogati in seguito all'attività svolta in agricoltura. Per i terreni montani il limite è ridotto dalla metà a un quarto. Per quanto riguarda i fabbricati strumentali, sono rurali le costruzioni strumentali alle attività agricole

(articolo 2135 del Codice civile). Inoltre, viene riconosciuta natura rurale ai fabbricati adibiti a uso ufficio dell'azienda agricola e a quelli utilizzati quali abitazione dai dipendenti dell'azienda agricola. Infine, sono rurali le costruzioni utilizzate per la manipolazione, trasformazione; conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli. L'iscrizione al Catasto urbano dei fabbricati ancorché in possesso dei requisiti della ruralità è obbligatoria in caso di trasferimento. Tuttavia, la denuncia al Catasto fabbricati non ha conseguenze, sotto il profilo fiscale, poiché il reddito dei fabbricati rurali è compreso in quello dominicale dei terreni.

G.P.T.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.12

EMERGENZA ABITATIVA - Le proposte di Censis e Assoimmobiliare

Spazio all'housing sociale sulle aree per i servizi

Per ridurre i costi edilizi Milano usa anche le zone a verde

Mentre prende corpo il «piano casa» del Governo, Censis e Assoimmobiliare indicano il "modello Milano" per superare l'emergenza abitativa. La proposta si legge in uno studio ancora parziale, che sarà completato nelle prossime settimane. La soluzione è - almeno in apparenza - l'uovo di Colombo. Dal momento che l'ostacolo principale è l'elevato costo delle aree sulle quali sviluppare programmi edilizi a bassa redditività, si avanza la possibilità di utilizzare le cosiddette aree "a standard", cioè riservate al Comune per i parcheggi, il verde e altri servizi di interesse pubblico. Quali servizi? Sono indicati nel Dm 1444/68: asili e scuole, più spazi religiosi culturali, sociali e assistenziali, sanitari

e amministrativi. Lo stesso Dm fissa un livello minimo per abitante di questa dotazione: 18 metri quadrati. Cosa ha fatto Milano? In sintesi, il Comune ha considerato gli alloggi pubblici come un servizio sociale, aprendo la strada alla possibilità di costruire alloggi appunto sulle aree appositamente riservate. Assoimmobiliare auspica che il principio (in fase di maturazione anche a livello nazionale) dovrebbe fare breccia anche in altre grandi città con problemi di tensione abitativa. La scelta di Milano, comunque non è stata semplice, né rapida. La discussione è partita nel 2000, con il documento di inquadramento delle politiche urbanistiche milanesi. Ma è solo nel 2005 (con la leggi regionali n. 7 e n.12) che si

è affermato il principio di utilizzare le aree a standard per l'Erp. L'attuazione arriva lo stesso anno con il cosiddetto "deliberone" approvato in consiglio comunale, che individua 46 aree comunali da destinare a circa 20mila alloggi di edilizia residenziale a canone sociale moderato, convenzionato e speciale (oltre a edilizia residenziale universitaria). Ad oggi sono state avviate gare su otto aree, ed entro il prossimo mese di luglio ci saranno avvisi per altre otto aree. Il Censis prende in esame anche Roma, particolarmente ricca di aree a standard. Basti pensare che rispetto ai 18 mq/abitante fissati a livello nazionale, il vecchio Prg, indicava 22 metri quadrati, limite che il nuovo piano ha innalzato a 34,8 mq/abitante, pari, in

valori assoluti, a quasi 116 milioni di metri quadrati. Nel suo studio, il Censis restringe progressivamente il cerchio alle sole aree a standard nelle zone di trasformazione della città (53,7 milioni di metri quadrati) e poi, fra queste, ai soli standard di servizi pubblici (12,5 milioni di metri quadrati), non considerando cioè né il verde né parcheggi. Si arriva così a 5,36 milioni di metri quadrati, cioè meno di un ventesimo degli standard totali del Comune. Applicando l'indice edificatorio medio (indicato nel Prg) di 0,35 mq/mq su una parte delle aree considerate, si arriverebbe a una superficie coperta di 1,22 milioni di metri quadrati, in grado di ospitare 33.500 abitanti.

Massimo Frontera

Strumenti urbanistici da aggiornare

Il successo dipende dal Prg

La possibilità di verificare l'utilizzazione o meno delle aree a standard per ospitare alloggi sociali dipende anche dall'attualità degli strumenti urbanistici. Come segnala il Censis, la situazione fra le grandi città è molto variegata: a fronte di alcuni strumenti urbanistici molto recenti. È il caso, per esem-

pio, del piano strutturale di Bologna, approvato dalla giunta lo scorso 17 giugno (in fase di controdeduzione delle osservazioni al piano) e in attesa del via libera definitivo da parte del Consiglio comunale. Sono recenti anche il piano strutturale di Firenze, adottato a luglio 2007, e il nuovo Prg di Roma, varato definitivamente

lo scorso febbraio. Relativamente fresco anche il piano urbanistico (Puc) di Cagliari, del 2006. Il 2004 è l'anno di Venezia (variante generale terraferma); Napoli (variante generale) e Palermo (variante generale). In altre grandi città la situazione è meno aggiornata. A Genova l'approvazione del Puc è del 2000. Il Prg in vi-

gore a Torino risale al 1995 (ma è stato oggetto di circa 300 varianti parziali). A Milano è ancora vigente il Prg del 1980, aggiornato però con una robusta iniezione di varianti. Ma il record di "anzianità" è di Bari, dove è in vigore la variante generale del 1973.

M.Fr.

ANALISI**In Catasto un immobile avrà quattro valori diversi**

DA EVITARE - Il rischio è che si producano stime basate su metodi e criteri troppo diversi tra loro - PRASSI UNICA - Nei sistemi moderni le valutazioni di reddito e prezzi si basano sulle rilevazioni dei dati di mercato

L'agenzia del Territorio ha in atto due iniziative nel settore delle valutazioni immobiliari. La prima iniziativa riguarda l'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) che ha annunciato l'elaborazione di un manuale delle stime immobiliari e la formazione di tecnici per le valutazioni basate sui criteri di mercato e riguarda la definizione di norme di valutazione uniformi per stime di mercato. La seconda iniziativa è relativa all'agenzia del Territorio e all'agenzia delle Entrate che hanno definito un protocollo di intesa sperimentale per la gestione dei flussi delle stime degli immobili ai fini dell'accertamento con il valore normale, e attiene il valore normale dei fabbricati, che attualmente si basa sui quotazioni tabellari dell'Omi, ma che sarebbe superato da due tipi di stime dette stime sommarie e stime particolareggiate da adottare in qualità di documenti probatori. In particolare la stima sommaria si baserebbe sul confronto con unità immobiliari tipo di valore noto, analoghe a quelle dell'immobile da controllare; la stima particolareggiata si baserebbe sull'analisi dettagliata dei singoli elementi che compongono l'immobile. Occorre premettere che il Catasto già oggi svolge stime immobiliari, con expertise valutativi, in genere per committenti pubblici. La novità consiste nella definizione di norme di valutazione uniformi per queste stime di mercato e nella fissazione di nuovi criteri per la stima del valore normale. Il Catasto, però, così si troverà a produrre allo stesso momento stime di mercato per la committenza secondo le regole del manuale, stime del valore normale sommario e particolareggiato per i contraenti e stime delle tariffe catastali per tutti i contribuenti. Le stime di mercato sarebbero eseguite con i dati di compravendita in modo conforme allo standard; le stime del valore normale si svolgerebbero in forma mediata con il confronto con immobili tipo; e le tariffe catastali sarebbero calcolate sulle quotazioni immobiliari. In pratica un immobile stimato nello stesso momento dallo stesso ufficio avrebbe un valore di mercato, due valori normali (quello originario e quello sommario o particolareggiato) e un valore catastale, verosimilmente diversi. Ossia il valore dell'immobile sarebbe stimato realisticamente, accertato approssimativamente e classato o riclassato grossolanamente. Dinanzi alle probanti stime di

mercato e alle goffe stime del valore normale, le vecchie tariffe catastali appaiono anacronistiche e contraddittorie ancor prima che le iniziative del Catasto vadano a buon fine. Anacronistiche se si considera che le tariffe degli immobili urbani sono state stimate nel 1949 e sono state ricalcolate una sola volta nel 1990, mentre le stime di mercato e le stime del valore normale sarebbero sempre attuali; contraddittorie se si considera che nella proposta di riforma del sistema estimativo del Catasto, la stima delle tariffe è stata confermata in base alla categoria e alla classe degli immobili come avviene oggi e non sulla stima del singolo immobile come accadrebbe per la stima di mercato e per quelle del valore normale. Si può osservare che la riforma del sistema estimativo o la semplice revisione delle tariffe attuali sono entrambe costose, mentre la razionalizzazione delle stime di mercato è più agevole e la stima del valore normale è una priorità nel contrasto all'evasione. Si può rilevare inoltre che le modalità di stima delle tariffe sono dettate dalla legge catastale alla quale occorre comunque attenersi. Si tratta di argomentazioni plausibili che tuttavia non spiegano il mo-

tivo per il quale si debbano applicare tre logiche diverse allo stesso problema della valutazione, e come l'esperienza e il buon senso non possano essere trasfusi nel progetto di riforma come lo sono nelle procedure di stima proposte, qualora queste ultime divenissero patrimonio metodologico del Catasto. Con queste iniziative il quadro valutativo si complica anziché semplificarsi e si profila una netta distinzione tra la logica delle stime di mercato e quella delle classi catastali e delle tariffe di estimato. Nei Catasti moderni, le stime del reddito e del valore riguardano il singolo immobile e si basano sulla rilevazione dei dati di mercato. Tale rilevazione è svolta puntualmente e sistematicamente ed è destinata sia alle stime di mercato sia a quelle fiscali, che sono svolte con lo stesso standard. Questo è un assunto fondamentale per un sistema catastale che garantisce economia di risorse, precisione nelle stime ed equità fiscale. In questa ottica il Catasto è raffigurato come il custode della bilancia estimativa che non può applicare due pesi e due misure.

Marco Simonotti

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.16

GARE E CODICE - Quando il criterio è quello dell'offerta economicamente vantaggiosa non è possibile derogare al principio

Commissioni appalti «blindate»

I professionisti vanno scelti a pena di nullità tra quelli indicati da ordini o atenei

In un appalto pubblico, la nomina dei componenti della commissione giudicatrice quando la gara prevede come criterio di scelta quello della «offerta economicamente più vantaggiosa», deve avvenire senza eccezioni secondo l'articolo 84 del Codice appalti (Dlgs 163/2006), individuando pertanto i componenti del collegio diversi dal presidente, quando occorrono professionisti, sulla base di rose di candidati predisposti su richiesta dell'ente dagli ordini professionali o dalle facoltà universitarie. Non rileva, tra l'altro, il richiamo dell'articolo 84 al regolamento attuativo del Codice degli appalti (ancora da emanare, dopo la recente, nuova bocciatura da parte della Corte dei conti), in quanto il rinvio si riferisce alle modalità operative della commissione, e non alla sua composizione, e quindi l'operatività dell'articolo 84 non è subordinata al regolamento. Così hanno disposto i giudici della Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 2629/2008. Il collegio rileva

che nel caso in esame la scelta dei componenti diversi dal presidente è stata fatta unicamente in base ai curricula dei soggetti in questione. E non, come invece dispone l'articolo 84, comma 8, del Codice degli appalti, sulla base di «rose di candidati» forniti o dagli ordini professionali, o dagli atenei se si voglia inserire tra i componenti della commissione un professore universitario. L'articolo 84 del Dlgs 163 prevede che, quando l'aggiudicazione della gara è effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante deve procedere nel rispetto di alcuni inderogabili criteri, in base ai quali la commissione: - deve essere composta da un numero dispari di soggetti in numero massimo di cinque (articolo 84, comma 2); - deve essere presieduta da un dirigente dell'ente oppure, in difetto di figure dirigenziali, da un funzionario della stazione appaltante (possibilità introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera r), del Dlgs 113/2007); - non deve

annoverare, tra i commissari soggetti che hanno svolto o svolgono una funzione o un incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (articolo 84, comma 4). Inoltre la stazione appaltante deve selezionare i commissari diversi dal presidente, nel caso di accertata carenza di professionalità in organico, anche tra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 del Codice degli appalti (possibilità introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera 1), del Dlgs 113/2007); ovvero, come detto, attingendo ad una rosa di candidati (valevole per un biennio secondo l'articolo 84, comma 9) espressamente fornita su richiesta dell'ente dagli ordini professionali o dalle facoltà universitarie. Nel caso di specie l'evidente inosservanza di queste prescrizioni ha rappresentato, secondo il Collegio, elemento di per sé sufficiente per ritenere illegittimo il decreto presidenziale di nomina della stazione appaltante e per rendere ne-

cessario per quest'ultima il rinnovo dell'intero procedimento di gara. Come visto, secondo l'interpretazione offerta dai giudici di Palazzo Spada non può assumere rilevanza, a sostegno della legittimità della scelta della commissione come risultante dagli atti, la circostanza che a tutt'oggi l'articolo 84 rinvii ad un regolamento attuativo del Codice degli appalti ancora non pubblicato, il cui richiamo, in ogni caso, deve intendersi soltanto con riferimento alle modalità operative attraverso le quali la commissione svolge il proprio lavoro, non disciplinate direttamente dal Codice. Né rileva, come nel caso di specie, l'indubbia qualificazione professionale dei soggetti di fatto individuati dall'ente. Sulla nomina della commissione giudicatrice dunque non esiste spazio per alcuna discrezionalità e occorre la massima attenzione al rispetto dei requisiti di legge.

Raffaele Cusmai

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.16

STRUMENTI URBANISTICI - I rapporti tra la Pa e i soggetti interessati

Rigetto senza motivazione per le osservazioni delle parti

Le osservazioni dei privati al progetto di uno strumento urbanistico sono un semplice apporto collaborativo e il loro rigetto non richiede una motivazione specifica. Il Consiglio di Stato, sezione IV, è intervenuto con la sentenza 2837/2008 sui rapporti tra soggetti interessati e amministrazioni locali nella pianificazione urbanistica. Nella sentenza si rileva che le osservazioni dei privati sugli strumenti urbanistici sono meri apporti collaborativi e non ingenerano particolari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano. Se nella pianificazione non sono ravvisa-

bili contrasti con l'impostazione tecnica dello strumento urbanistico o non si rilevi la contrarietà ai principi della logica, non è possibile determinare elementi giustificativi di possibili disparità di trattamento. Secondo il Consiglio di Stato, la scelta amministrativa alla base del potere di pianificazione va assoggettata solo al criterio di razionalità nella definizione delle linee dell'assetto territoriale, nell'interesse pubblico alla sicurezza delle persone e dell'ambiente. Le decisioni di assetto urbanistico necessitano di congrua motivazione solo quando incidono su aspettative dei privati particolarmente qualificate, come quelle ingenerate da impegni già assunti dall'amministrazione mediante approvazione di piani attuativi o stipula di convenzioni, poiché in tali casi la motivazione permette di

valutare l'avvenuta comparazione tra interessi pubblici e privati. Il Consiglio di Stato è intervenuto nella stessa decisione anche in merito alla definizione dei vincoli conformativi e sulla loro differenza dai vincoli espropriativi, specificando che: a) i primi si hanno quando le prescrizioni mirano ad una zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, in modo tale da incidere su una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione assolta dalla intera zona in cui questi ricadono e delle sue caratteristiche intrinseche, o del rapporto (per lo più spaziale) con un'opera pubblica; b) i secondi derivano invece da un quadro nell'ambito del quale le previsioni non hanno natura generale, ma impongono

no un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata; in tal caso il vincolo deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione, con conseguente influenza agli effetti indennitari. Sulla base di tali elementi distintivi, i limiti posti nei regolamenti urbanistici e nelle relative norme tecniche e riguardanti altezza, cubatura, superficie coperta, distanze, zone di rispetto e indici di fabbricabilità non costituiscono vincoli espropriativi, ma conformativi e connaturali alla proprietà, e non comportano diritto all'indennizzo.

Alberto Barbiero

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - Contenzioso**Sulla legittimità l'onere della prova tocca gli uffici**

RIBALTAMENTO - *La non conformità di un atto invocata dai privati costituisce da sola una presunzione di colpa per l'ente pubblico*

Il privato non deve produrre prove particolari per dimostrare la colpa della pubblica amministrazione. Egli può invocare l'illegittimità del provvedimento da essa adottato, e tale illegittimità costituisce una presunzione di colpa dell'amministrazione. Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza 2763/2008, e questo principio - espresso nel contesto di un'accurata motivazione - conferma i nuovi rapporti processuali tra cittadino e Pubblica amministrazione. In passato, si riteneva che gli atti della Pubblica amministrazione, anche davanti al giudice, fossero garantiti da una robusta presunzione di legittimità. Si ragionava nel modo se-

guente: gli atti della Pubblica amministrazione sono rivolti all'interesse pubblico; questi atti sono quindi legittimi; in conseguenza, essi sono anche esecutori, possono cioè essere eseguiti direttamente da parte dell'autorità amministrativa. Il ragionamento era fragile, e la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, così concepita, era soltanto una maschera del principio di autorità. La situazione è ora cambiata. Le presunzioni (che sono le conseguenze che la legge o il giudice traggono da un fatto noto per risalire a uno ignoto) riguardano nello stesso modo sia l'atto amministrativo sia l'atto di un privato. Da ciò deriva che l'atto amministrativo non è più blindato

da una presunzione di legittimità, come una corazza di legittimità del proprio operato. In contrario a quanto esposto si potrebbe obiettare che l'articolo 1 della legge 241/1990 stabilisce che «l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge (...)», e ciò conferma l'esistenza della presunzione di legittimità dell'atto amministrativo. Ma questa obiezione non sarebbe persuasiva. Infatti, tale norma non significa che tutti gli atti della Pubblica amministrazione sono, di per sé, legittimi, e che essi costituiscono la prova granitica della legittimità dell'azione amministrativa. Anche la Pubblica amministrazione deve provare in giudizio i fatti che sono alla base

della sua pretesa. Il privato (come ha esattamente affermato questa sentenza) non deve produrre prove particolari per dimostrare la colpa della pubblica amministrazione. Di fronte all'illegittimità dell'atto, sarà la pubblica amministrazione che dovrà produrre le prove per dimostrare, ad esempio, che l'errore era scusabile. Davanti al giudice le posizioni della pubblica amministrazione e del privato sono sullo stesso piano, ed in conseguenza vi deve essere una posizione di parità nella produzione delle prove e nella loro valutazione.

Vittorio Italia

DIRIGENTI - La revoca è discrezionale

Sì allo spoils system per le controllate

L'organo politico può impartire una direttiva per fissare nuovi obiettivi a una società di cui la Pa sia azionista e contestualmente, muovendo loro specifiche critiche, disporre la revoca degli amministratori. In tal modo viene confermata la legittimità dello spoils system e la sua ampiezza, almeno per ciò che riguarda i vertici delle società controllate. Le motivazioni addotte per la revoca appartengono alla sfera della discrezionalità e non sono quindi censurabili nel merito. Sono queste le principali indicazioni contenute nella sentenza n. 5317/2008 della sezione II quater del Tar del Lazio. Nel caso concreto sono stati rigettati tutti i motivi per i quali è stata impugnata la revoca dell'amministratore delegato di una società pubblica, Cinecittà holding. La revoca è stata effettuata dall'assemblea degli azionisti a seguito di una direttiva impartita dal ministro dei Beni culturali, con cui sono stati fissati nuovi obiettivi alla società e, conseguentemente, anche in seguito alla formulazione di specifiche critiche sulle scelte effettuate, l'assemblea è stata invitata a revocare gli amministratori. Viene esplicitamente assunto dai giudici del Tar del Lazio che «nell'istituto dello spoils system ... ciò che rileva è la valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione» e ancora «il rapporto fiduciario di questa con gli organi di vertice» dell'istitu-

to. Tali assunti non vanno interpretati nel senso che il rapporto è solo di tipo fiduciario personale, ma che dinanzi alla «fissazione di nuovi obiettivi» e alla constatazione basata su «una valutazione ampiamente discrezionale» che il loro perseguimento non poteva essere garantito dagli amministratori, è legittimo revocarli e nominarne di nuovi. La sentenza circoscrive in modo preciso l'ambito entro cui si esercita il controllo del giudice amministrativo. Si tratta di «atti di alta amministrazione», che possono essere censurati non per il loro merito, ma solo «sotto i profili della incongruità e dell'irragionevolezza della motivazione». Altri importanti principi sono stati af-

fermati sulla ripartizione delle competenze tra i Tar ed i giudici ordinari. Tra le ragioni per cui l'organo politico ha adottato la direttiva di revoca vi è la lamentata mancata preventiva informazione su importanti attività intraprese dalla società. L'eccezione contro tale argomentazione viene rigettata in quanto basata non su una contestazione dei fatti. È stato infine stabilito che il giudice amministrativo è competente a giudicare sui ricorsi presentati contro tutti i provvedimenti di nomina e revoca di amministratori di società adottati dagli organi politici, prescindendo dalla natura pubblica o privata della stessa.

Arturo Bianco

EURO PA

Parla allo straniero lo sportello digitale

Uno sportello digitale in supporto della popolazione immigrata. Lo ha sviluppato l'Anusca, associazione nazionale degli ufficiali di stato civile e d'anagrafe, con il progetto «Demografici Senza Frontiere». Si tratta di un servizio telematico per le attività di sportello degli uffici demografici. Il servizio ha lo scopo di agevolare i colloqui con i cittadini immigrati che non parlano o non capiscono bene l'italiano. Negli intenti dell'Anusca il servizio inoltre permette agli operatori comunali di ridurre i tempi per le pratiche di sportello con gli utenti stranieri guardando in particolare agli sportelli dei servizi demografici degli enti locali che hanno ricevuto dalle Questure anche le funzioni per il rinnovo del permesso di soggiorno dei cittadini comunitari. Al servizio si accede via internet attraverso il portale www.anusca.it. I requisiti sono una postazione di sportello dotata di un computer, una connessione Internet e un monitor supplementare touch screen, dotato di casse audio, da posizionare davanti all'utente finale. Una volta attivato il servizio fa apparire sul monitor dell'operatore di sportello e su quello dell'utente straniero un colloquio fatto di domande preconfigurate e risposte chiuse poste sia in forma scritta che orale, integrate da immagini e filmati per la gestione di tutti i procedimenti amministrativi di sportello degli uffici demografici. Attraverso il monitor riservato all'utente, lo straniero può vedere ed ascoltare, nella propria madrelingua le domande e le risposte concatenate attinenti ai procedimenti amministrativi demografici che chiede di attivare per le proprie esigenze, e confermare le proprie scelte toccando il monitor sensibile al tatto.

Gianluca Incani

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.17

BILANCI - Entrate tributarie e dismissioni cancellano il rosso dai conti comunali

Risultati da record per il Patto del 2007

Le spese per il personale crollano del 6% rispetto al 2006

Al miglioramento della dinamica del debito della Pa registrata dal conto consolidato diffuso dall'Istat, alcuni comparti hanno sicuramente contribuito in maniera molto significativa. In particolare le autonomie territoriali e, soprattutto, Regioni e Comuni. Questi ultimi, oltre a incrementare ulteriormente il risparmio lordo, inteso quale differenza tra entrate correnti e spese correnti, hanno migliorato i propri conti tanto da invertire la tendenza all'indebitamento, passando in terreno positivo per 325 milioni. I risultati dimostrano quanto la manovra 2007 imposta ai municipi abbia prodotto effetti maggiori di quelli sperati. La stretta imposta, oltre a essere particolarmente pesante, era caratterizzata anche da alcune novità rispetto al passato: già i bilanci preventivi dovevano tenerne conto, tanto da obbligare gli enti a rispettare gli obiettivi già in sede di programmazione. In attesa dei risultati finali del Patto di stabilità interno, regolato sulla base dei saldi di bilancio calcola-

ti in termini sia di cassa sia di competenza, si può già affermare che gli enti locali hanno rispettato le attese dell'Economia (forse anche oltre le aspettative). In effetti, anche nel passato Comuni e Province hanno centrato i vincoli imposti a livello centrale, ma non si sono mai registrati effetti così incisivi nel consolidamento dei dati. È la prima volta da quando gli enti sono soggetti al Patto, infatti, che gli enti raggiungono risultati tanto lusinghieri. Toccato il fondo nel 2003 (indebitamento a -4.195 milioni), gli enti hanno costantemente migliorato i loro conti, ma solo con il 2007 la percentuale ha raggiunto valori superiori al 100 per cento. Le Province, pur migliorando il consolidato rispetto all'anno precedente, mantengono l'asticella del pareggio ben sotto quota zero, a -1.270 milioni di euro. Pur avendo le stesse regole, i presidenti hanno mantenuto, complessivamente le spese finali più elevate rispetto alle entrate. Al netto miglioramento dei conti comunali hanno contribuito più fattori

positivi tra loro combinati. Accanto a un contenimento delle spese correnti ben entro il tasso di inflazione programmata (+1,4%), le entrate hanno subito una forte accelerazione (+4,25%). Anche in questo caso, gli effetti della manovra 2007, che ha consentito lo sblocco delle aliquote dopo anni di immobilismo, si sono immediatamente riflessi con conti economici. Sul fronte degli investimenti, il meccanismo dei saldi, non ha inciso sulla realizzazione di opere pubbliche. Le spese in conto capitale dei Comuni sono cresciute del 6,84% a dimostrazione dell'impegno su un fronte tanto nevralgico quanto deficitario a livello nazionale, qual è quello delle infrastrutture. La dinamica positiva degli investimenti è stata sostenuta da un forte piano di alienazioni patrimoniali, visto che le entrate di conto capitale aumentano, rispetto al 2006, di un miliardo (+12,58%). Andamenti analoghi si sono registrati anche nei conti delle Province. La differenza nei risultati finali è dovuta a una dina-

mica più lenta, seppur in crescita, delle entrate in conto capitale, rispetto alle spese per investimenti. Anche le regole sul personale hanno superato gli effetti sperati. Sia Comuni che Province riducono le retribuzioni lorde con percentuali di assoluto rilievo: -6,09% per i comuni e -8,75% per le province. Rispetto all'esercizio 2004, arino base su cui calcolare il contenimento, i Comuni fanno ancor meglio, riducendola dell'1,91%, contro un incremento del 2,63% delle Province. Proprio nel momento in cui viene reso evidente come le autonomie locali abbiano più che centrato gli obiettivi imposti dallo Stato arriva una nuova stretta. Visti i risultati, l'Economia non dovrebbe riportare il Patto nel campo dei tetti di spesa, ma confermare anche per il 2009 i saldi calcolati attraverso il meccanismo della competenza ibrida. Solo il tempo stabilirà se continuare a spremere porta ancora qualche succo.

Nicola Tommasi

DL SICUREZZA - Competenze ampliate

L'ordinanza trova nuove motivazioni

***SFERE D'AZIONE** - I provvedimenti urgenti possono scattare per motivi di incolumità pubblica e non più solo per proteggere i cittadini*

Il rilevante ampliamento delle attribuzioni del sindaco nell'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti costituisce una delle novità di maggiore rilievo del Dl 92/2008 sulla sicurezza. Il provvedimento realizza questo ampliamento attraverso la previsione di nuove materie in cui tale potere può essere esercitato, attraverso l'attribuzione al sindaco di funzioni ulteriori nel coordinamento tra le forze di polizia locale e quelle statali e modificando i rapporti tra sindaci e prefetti nelle ordinanze. Il provvedimento lascia invece inalterate le procedure e le condizioni che si devono rispettare nell'emanazione delle ordinanze. In primo luogo viene stabilito che i provvedimenti contingibili e urgenti possono essere adottati «al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza ur-

bana». In precedenza queste ordinanze erano adottabili solo per «prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini». In altri termini, fino a qualche settimana fa questo potere era limitato alla prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli che minacciano i cittadini nella loro incolumità fisica: quindi il loro esercizio era subordinato alla esistenza di una minaccia concreta e rilevante alla condizione dei cittadini e allo loro esistenza. In base al nuovo Dl, questi poteri possono essere esercitati in una misura assai più ampia, e sono utilizzabili anche a scopo di prevenzione e/o repressione dei gravi pericoli che toccano la sfera della «sicurezza urbana». Una novità da segnalare è anche il rafforzamento dei compiti attribuiti ai sindaci sul versante della vigilanza, in particolare con l'attribuzione a essi del compi-

to di concorrere ad assicurare il coordinamento tra la polizia locale, sulla cui essi esercitano poteri di guida, e le forze di polizia statale. Nell'ambito di tali poteri il sindaco agisce sulla base delle direttive impartite dal ministro dell'Interno. Vengono invece lasciate inalterate le regole di carattere procedurale. Il potere di emettere ordinanze costituisce un'eccezione ai principi generali o, per riprendere i termini usati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8/1956, «un potere derogatorio dell'ordinamento». Le ordinanze possono essere adottate in presenza di condizioni di imprevedibilità e sono chiaramente finalizzate alla rimozione di una situazione di pericolo; da qui la necessità che tra il loro contenuto e la gravità della situazione vi sia un rapporto di diretta proporzionalità. Questo potere è attribuito ai sindaci non nel-

la veste di vertici istituzionali delle amministrazioni locali, ma in quanto ufficiali di governo e rappresentanti delle comunità locali. Per queste ragioni esso spetta al primo cittadino ed a chi lo sostituisce e non può in nessun caso essere attribuito ai dirigenti. Le caratteristiche essenziali che le ordinanze devono avere possono essere così riassunte: obbligo di adeguata motivazione in particolare in relazione ai presupposti che la legittimano, temporaneità della durata, limitazione alle materie espressamente previste dalla legislazione e carattere di estrema ratio. Tali caratteristiche rimangono inalterate anche alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto legge sulla sicurezza.

Arturo Bianco

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.17

DL SICUREZZA - *Competenze ampliate*/Rafforzato il coordinamento fra polizie

Il prefetto rimedia ai ritardi dei sindaci

Strettamente collegate ai nuovi poteri attribuiti ai sindaci nell'emanazione di ordinanze sono le disposizioni che rafforzano gli strumenti attraverso cui si realizza il raccordo tra i primi cittadini ed i prefetti. Il Dl sicurezza introduce infatti norme che attribuiscono all'autorità statale un potere di surrogazione nel caso di ritardi e inadempienze dei sindaci, anche sul versante dell'uso dei poteri attribuitigli quale ufficiale di governo e rappresentante della comunità locale, quindi anche nella emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti. L'effetto concreto di ampliamento dell'ambito entro cui il sindaco può adottare queste ordinanze è testimoniato in primo luogo dalla norma che gli assegna

il potere di procedere alla convocazione di conferenze con gli altri sindaci, il presidente della provincia e altri soggetti pubblici e privati nel caso in cui l'adozione di tale provvedimento produca effetti sulla popolazione di altri Comuni. Viene confermata la disposizione in base alla quale, al fine di rendere effettiva l'applicazione di queste ordinanze, la loro esecuzione può essere disposta e assicurata d'ufficio, a spese degli stessi soggetti. E ancora si conferma che i vicesindaci possono esercitare questi poteri. Da sottolineare che viene confermato il potere del sindaco di adottare ordinanze in materia di orari dei pubblici uffici e degli esercizi pubblici e commerciali in presenza di specifiche condi-

zioni di emergenza, ad esempio connesse all'inquinamento atmosferico. Viene inoltre confermato che il sindaco deve informare il prefetto delle ordinanze adottate. Mentre nel vecchio testo tale comunicazione era finalizzata unicamente a «richiedere l'assistenza della forza pubblica», nel nuovo testo questa comunicazione ha una finalizzazione assai più ampia: «predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione». Rimane confermato che questo potere deve essere esercitato nell'ambito dei principi di carattere generale dell'ordinamento giuridico. Un ulteriore importante elemento di novità è costituito dall'assegnazione al prefetto di poteri di controllo e di surrogazione del sin-

daco, nel caso in cui egli sia inadempiente. In primo luogo, il prefetto può disporre ispezioni sulle modalità di esercizio delle funzioni attribuite ai sindaci in materia di sicurezza, anche al fine di acquisire le necessarie informazioni, potere che viene esteso anche all'«acquisizione dei dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale». E ancora, il rappresentante del Governo può direttamente intervenire in tutti i casi di inerzia da parte dei sindaci. Viene infine attribuito al ministro dell'Interno il potere di adottare atti di indirizzo per disciplinare l'esercizio di queste funzioni da parte dei primi cittadini.

Ar.Bi.

SFORAMENTI - Il rebus dell'automatismo fiscale

I paradossi delle sanzioni

Il blocco delle addizionali disposto con il Dl 93/2007 (quello dell'abolizione dell'Ici sulla prima casa) e l'automatismo tributario per i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità nel 2007 sono in attesa di chiarimenti importanti. Entrambe le questioni sono state sollevate dal Dl 93 e la loro soluzione può essere intrecciata. Vediamo perché. Il Dl 93 ha sospeso il potere di Regioni ed enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, e delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato. La sospensione (articolo 1, comma 7) rimane in vigore «fino alla definizione dei contenuti del nuovo Patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale». Tra gli aumenti tributari sospesi, naturalmen-

te, c'è anche quello dell'addizionale Irpef, con una distinzione: il Dl fa salvo l'automatismo tributario per le Regioni che sfiorano il deficit sanitario, mentre non cita quello per i Comuni non in regola con il Patto. Che di conseguenza va inteso come bloccato. Non manca in realtà chi sostiene che questo automatismo non sia bloccato, perché il decreto sospenderebbe solo gli incrementi decisi dagli enti in base al loro potere discrezionale, e non quelli automatici. In questo quadro, però, non si capirebbe l'espressa esclusione dell'automatismo regionale, e non di quello comunale. Anche quest'ultimo, inoltre, a ben vedere, è collegato ai poteri degli organi comunali: in effetti esso viene posto in essere in conseguenza del volontario utilizzo del potere di non adottare i provve-

dimenti di rientro dallo "sforamento" del Patto di stabilità, compreso quello di non aumentare l'addizionale Irpef. Comunque sia, la via più probabile per risolvere il problema è quella di un emendamento alla legge di conversione del Dl 93, attualmente all'esame delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. In alternativa potrebbe intervenire una nota interpretativa dell'Economia, che però può non essere sufficiente vista la chiara lettura della norma. Ma la sola reintroduzione dell'automatismo, senza togliere il blocco agli aumenti volontari, rischia di generare un paradosso ancora peggiore. Si pensi al caso, tutt'altro che teorico, che per il rientro dallo "sforamento" del Patto 2007 sia sufficiente l'aumento dell'addizionale dello 0,1% e non vi siano reali alternative

percorribili. Gli organi comunali però, per effetto del blocco, non hanno più il potere di deliberare tale aumento, e quindi dovrebbero subire l'incremento automatico dello 0,3%, determinando l'aumento della pressione fiscale che il Governo vuole evitare. Anche su questo secondo fronte, però, è tutt'altro che chiaro. Come accennato il blocco, secondo il Dl 93, resta infatti in vigore fino alla definizione dei contenuti del nuovo Patto. Che sono in fase di definizione proprio in questi giorni, nel Ddl collegato alla manovra che il Governo ha intenzione di varare in via definitiva prima dell'estate. Una volta scritti in una legge, infatti, i «contenuti del Patto» si possono ritenere definiti. E dunque il blocco potrebbe avere vita breve.

Massimo Pollini

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.17**ANCI RISPONDE****Partecipate, aspettativa per il dipendente che entra nel Cda**

I recenti pareri 15 e 16/2008 della Corte dei Conti, Lombardia, riprendono in parte alcune interpretazioni diffuse dall'Anci sui tetti ai compensi e al numero di amministratori delle società pubbliche locali (commi 725-729 della Finanziaria 2007). Sulla riduzione del numero degli amministratori la norma stabilisce che, nelle società totalmente partecipate da enti locali, la discriminante fra 3 o 5 componenti complessivi del cda dipende dal capitale sociale. Invece nelle società miste i soci pubblici locali possono designare al massimo 5 amministratori. Sui limiti ai compensi, oltre alla parametrizzazione sull'indennità del sindaco o del 'presidente, da quest'anno, per chi ha incarichi di governo o controllo in società partecipate ed è legato alle stesse da un rapporto di lavoro, l'aspettativa è da considerarsi non opzionale ma obbligatoria. **Il cda - Lo statuto della società mista prevede che il cda sia composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici, anche esterni alla compagine sociale. Visto l'articolo 1, comma 279, legge 296/2006 e il successivo Dpcm 182/2007 è dato che lo statuto non prevede alcun potere di designazione di un numero di componenti da parte dei soci pubblici si chiede se sia necessario adeguare lo statuto fissando il numero di amministratori nominati, direttamente o indirettamente, dai soci pubblici nel cda nel numero massimo di cinque.** L'attuazione del comma 729 comporta, nel caso rappresentato, l'espressa definizione nello statuto del limite massimo di cinque componenti del cda in rappresentanza dei soci pubblici locali. Dovrà comportare la determinazione di un numero limite anche per i rappresentanti dei soci privati, al fine di rendere la composizione dell'organo proporzionalmente corrispondente alla partecipazione degli stessi, e dei soci pubblici, al capi-

itale sociale. Appare opportuno definire il numero dei rappresentanti, senza adottare limiti minimi e massimi, dovendosi prestabilire l'esatta componente pubblica e privata del cda, secondo il suddetto principio di proporzionalità. La definizione del numero di amministratori che, nel limite stabilito dallo statuto per tutti gli enti pubblici partecipanti, sono designati da ciascun ente, è regolata a mezzo di patti parasociali, ai quali il comma 729 fa espresso riferimento. **Il presidente-ad - In una Srl, partecipata interamente dal Comune, sono presenti un presidente, cui sono state attribuite anche funzioni di amministratore delegato, e un consiglio di amministrazione. Il compenso spettante al presidente previsto dall'articolo 1, comma 725 della legge Finanziaria 2007 (massimo 80% della indennità spettante al sindaco) deve essere comprensivo del compenso per le funzioni di amministratore delegato o per que-**

st'ultima funzione può essere corrisposto in aggiunta un compenso fino al massimo del 70% dell'indennità del sindaco? Nella fattispecie rappresentata nel quesito è prevista una sola figura di amministratore, al quale lo statuto ha conferito le funzioni di presidente e di amministratore delegato, al cui titolare è attribuibile, a nostro avviso, una sola indennità di carica nella misura più elevata che è quella prevista per il presidente, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di funzione spettante al sindaco, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 725, della legge Finanziaria 296/2006. Pertanto non può essere giustificata la corresponsione di un ulteriore compenso, che doterebbe l'unica carica di due indennità oppure, se aggiuntiva a quella per la stessa spettante, supererebbe il limite massimo stabilito dalla norma sopra ricordata.

Antonio Di Bari

La REPUBBLICA – pag.1

Il caso Molise, un milione per portare Internet senza fili ma la gente vive ancora nelle baracche

I soldi del terremoto per il wi-fi

Su 550 milioni erogati dallo Stato, solo 248 sono stati investiti per la ricostruzione

Saranno pure terremotati, costretti ancora oggi a vivere nei prefabbricati di legno, costruiti dalla protezione civile subito dopo il sisma. Saranno pure trascorsi quasi sei anni da quel maledetto terremoto del 31 ottobre 2002 che ha portato morte e distruzione in Molise, ma adesso i quasi duemila residenti delle baraccopoli di San Giuliano, Colletorto e Bonefro sono "cittadini digitali". Proprio così recita infatti lo slogan del progetto Silcra. Un milione di euro di fondi pubblici per portare il sistema wi-fi (una connessione veloce ad Internet attraverso la banda larga) nei comuni più danneggiati dal terremoto del Molise. Il problema è che per far tornare queste famiglie nelle loro abitazioni, pare occorra ancora tempo. E così, per ora, sono "cittadini digitali", ma tra le baracche. Per completare le nuove case servono altri fondi pubblici. Eppure dei 550 milioni di euro erogati dallo Stato per il sisma (fino ad oggi), solo 248 sono stati effettivamente investiti per

la ricostruzione, mentre 170 milioni sono stati utilizzati per il "programma di ripresa produttiva" e per "promuovere il territorio". Un calderone nel quale sono finiti anche finanziamenti alle attività più stravaganti: dalle selezioni per Miss Italia, passando per il progetto di ricerca sulla patata turchesca, agli impianti sciistici di Capracotta, al monitoraggio delle api, agli esperimenti per il ripopolamento delle seppie, al museo del profumo, fino alla sponsorizzazione di un reality show estivo di Mediaset. Una serie di investimenti discutibili, ora al vaglio del procuratore capo della Repubblica di Larino, Nicola Magrone, che ha aperto un'inchiesta. Ma se da un lato per finanziare la ripresa, si continua a concedere soldi facilmente e in velocità, dall'altro, per la ricostruzione si procede molto lentamente. Secondo il commissario straordinario per il terremoto, Michele Iorio, nominato nel 2003 proprio dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, occorrono complessivamente

5 miliardi di euro per far uscire il Molise dal disagio. Non solo, la somma richiesta per la ricostruzione di San Giuliano di Puglia (1000 abitanti) è di 450 milioni di euro per le case private e un miliardo di euro per opere pubbliche "di interesse strategico". Il comune di Termoli, poi, appena sfiorato dalla scossa, alla fine del 2004 ha presentato un conto di 70 milioni di euro per la "ricostruzione". Ed ecco così spuntare dal calderone degli investimenti per la "ripresa produttiva" il finanziamento per "far uscire i residenti dell'area del terremoto dall'isolamento tecnologico": 880 mila euro, presi dal "fondo straordinario ministeriale per il sisma" ed il resto, sovvenzionato dai privati e dai quattro comuni interessati. Tutto attraverso un semplice decreto firmato dal commissario Iorio, che oltre a ricoprire anche la carica di presidente della Regione, è il leader regionale di Forza Italia. Ma anche lo stesso progetto Silcra procede a rilento. Mancano ancora i media point

nelle scuole e il "corso di alfabetizzazione digitale per gli anziani", così come previsto nel progetto approvato. «Sarà tutto pronto entro l'estate, poi toccherà agli utenti utilizzare a pieno il sistema», assicura il responsabile Gianfranco De Gregorio. Di certo c'è, che a due anni da questo investimento pubblico sono state attivate appena 410 connessioni wi-fi per altrettante famiglie. Seicento sono ancora in lista d'attesa. E da gennaio, la connessione sarà a pagamento. Così, il paradosso è che nelle casette di legno dei villaggi provvisori, internet cammina (a caro prezzo) solo più velocemente. Molto perplesso don Ullisse Marinucci, 35 anni, parroco del paese: «Mi stupisce come la pubblica amministrazione, autorizzi questo tipo di investimenti, non certo primari. Si rischia di far percepire alla popolazione che vive nei prefabbricati già da sei anni, che la provvisorietà sia una condizione oramai definitiva».

Giuseppe Caporale

MERIDIANI/La Finanziaria

Meno male che c'è la Gazzetta Ufficiale

Approvare una manovra triennale anticipata rappresenta sicuramente una svolta. Tanti governi, in passato, l'avevano promessa. Il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, l'ha realizzata. Fa però un certo effetto che, a distanza di giorni, i tecnici dei dicasteri interessati, ai quali gli stessi ministri rimandano, non sappiano rispondere con certezza se una determinata misura sia passata o meno nel Consiglio dei ministri di mercoledì scorso né se un'altra misura andrà per decreto o per disegno di legge o per delega. «Stiamo scrivendo», è l'immancabile risposta. Del resto, se una manovra con un centinaio di misure diverse viene approvata — non certo discussa né esaminata — in nove minuti e mezzo, è inevitabile che sia così. Tutto si chiarirà con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e gli stessi ministri potranno verificare il risultato finale del rapidissimo via libera dato il 18 giugno. C'è solo da augurarsi che la discussione in Parlamento sia invece approfondita, come una manovra del genere richiede. La velocità è meglio degli estenuanti riti del passato. Il Paese è fermo e ha bisogno di risposte urgenti. Ma attenzione che il meglio non diventi nemico del bene.

Enrico Marro

MERIDIANI

Sud e federalismo «centralista»

Nella «manovra anticipata» torna l'idea di costituire una «Banca per il Sud». Il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, inoltre ha deciso di «centralizzare» il flusso dei finanziamenti europei, fin qui gestiti dalle Regioni meridionali. Il governo vuole cambiare, riportando a Roma il timone della pro-

grammazione e, quindi, dello smistamento dei fondi inviati da Bruxelles. La scelta arriva dopo una lunga stagione di polemiche sull'utilizzo distorto delle risorse, come documenta anche l'inchiesta di copertina. Senza contare le innumerevoli indagini condotte dalla magistratura su truffe e malversazioni. La nuova

politica per il Mezzogiorno, dunque, sembra prevedere una sola cabina di regia (il ministero dell'Economia) e uno strumento di riferimento sul territorio (la Banca per il Sud). Nelle prossime settimane non mancheranno le occasioni per sperimentare l'efficacia del nuovo assetto. Certo è che la «centralizzazione dei flussi» to-

glierà qualche potere alle Regioni e, in ogni caso, questo autunno porrà un problema di coerenza (politica ed economica), quando Lega Nord e Pdl cominceranno a discutere di federalismo fiscale in Parlamento.

Giuseppe Sarcina

La combinazione di talento, impegno e delle «condizioni di partenza»

Come misurare il merito?

Le attuali politiche egualitarie sui risultati vanno sostituite da politiche egualitarie sulle opportunità di ingresso

Andrea Ichino (Sole 24 ore del 6 giugno scorso) si avvale della parabola evangelica dei talenti per introdurre il principio meritocratico (Matteo 25, 14-30). Sono in generale contrario all'utilizzo di queste favole edificanti, specialmente quando dalle stesse fonti sono estraibili altrettanti esempi di natura fortemente antimeritocratica (come per esempio quello dei vignaioli, pagati secondo retribuzione oraria che decresce allo sforzo - Matteo 20, 1-15). Tuttavia questo esempio permette di illustrare alcune problematiche legate alla implementazione concreta dei principi meritocratici. Iniziamo con la definizione di cosa sia il merito che si vorrebbe premiare. Come ampiamente richiamato nel recente libro di Roger Abravanel (Meritocrazia, Garzanti), quando Michael Young si trovò a definire cosa fosse il merito usò l'espressione «Merito = talento + impegno». Tuttavia questa definizione non è esente da ambiguità quando si tenti di identificare il contributo individuale che l'ideale meritocratico si riprometterebbe di premiare. Restando nell'ambito dell'esempio citato da Ichino, immaginiamo una situazione in cui la natura (il padrone volubile della parabola) operi una distribuzione diseguale dei talenti (rispetti-

vamente 5, 2 e 1), cui faccia seguito un diverso tasso di rendimento (rispettivamente 100%, 100% e 0) ed un conseguente premio delle prime due situazioni ed una punizione della terza. Cosa viene premiato in questa storia? Siamo facilmente indotti a rispondere che quello che viene premiato è l'impegno a far rendere il talento naturale (quindi il tasso di rendimento), indipendentemente dalla dotazione iniziale (talento). Tuttavia questo ragionamento è corretto sul piano formale se e solo se crediamo nella formula di Young citata prima, ovvero sia riteniamo che l'impegno e il talento siano tra di loro sostituibili. In questo caso chiunque può compensare lo svantaggio iniziale purché si impegni adeguatamente. In questo modo il principio di responsabilità (ognuno è artefice del proprio destino), che sta alla base del credo meritocratico verrebbe soddisfatto, e la distribuzione degli esiti acquisterebbe legittimità sul piano dell'equità sociale. Ma non sempre i comportamenti sociali sono così lineari. Sempre continuando nell'esempio precedente, immaginiamo che sia esistita una opportunità di investimento che assicurasse un rendimento del 100%, ma che richiedesse una soglia minima di investimento, pari a 1,5 talenti. In questo ca-

so solo due dei tre soggetti avrebbero avuto accesso a questa opportunità, mentre il terzo ne sarebbe stato escluso. Premiare i primi due e punire il terzo si rivelerebbe ingiusto, in quanto verrebbe violato l'altro principio che sta alla base del credo meritocratico, ovvero sia l'uguaglianza delle opportunità di accesso. Questi esempi servono solo a mettere in luce come l'applicazione concreta del principio meritocratico richieda la soddisfazione di condizioni che non sono sempre facilmente verificabili sul piano empirico. Una delle ragioni di questa difficoltà risiede nel fatto che spesso l'impegno individuale si accompagna alle circostanze favorevoli. Se riformulassimo la formula di Young scrivendo che «Merito = talento x impegno», ne discenderebbe che gli individui più fortunati dal punto di vista della allocazione iniziale sono contemporaneamente coloro che hanno i maggiori vantaggi nell'impegnarsi. Un esempio reale di questa situazione ci è fornito dalle carriere scolastiche individuali. L'evidenza empirica è fin troppo abbondante nel mostrare come il successo scolastico dipenda dalle caratteristiche dell'ambiente familiare (equiparabile alla fortuna nella distribuzione iniziale dei talenti). E tuttavia sappiamo altrettanto be-

ne che almeno una parte dello stesso successo dipenda dall'impegno individuale, che è incoraggiato da condizioni di partenza favorevoli. Vorremmo socialmente premiare il merito in questo contesto? La risposta sarebbe ovviamente positiva se il principio meritocratico andasse a rimpiazzare criteri allocativi più inefficienti (nepotismo, clientelismo, anzianità di servizio e simili). Tuttavia premiando un merito che sia il prodotto congiunto di talento ed impegno, andiamo a premiare maggiormente coloro che già sono avvantaggiati dalla natura. Questo è meno giustificabile sul piano della giustizia distributiva. Prendiamo un altro esempio reale riferito ai campioni sportivi. È innegabile che essi ricevano dalla natura una dotazione genetica che li favorisce nella prestazione fisica (talento). Tuttavia solo grazie ad un intenso allenamento (impegno) essi possono raggiungere prestazioni eccezionali, cui fa poi anche seguito un ritorno economico di mercato. In questo contesto, ogni allenamento per quanto intenso non riesce a compensare l'assenza di talento, non consegue risultati significativi nelle competizioni sportive e lascia quindi senza rendimento l'impegno profuso. Se impegno e talento potessero essere facilmente

osservati, il principio meritocratico sarebbe facile da applicare alla componente dell'impegno, mentre si potrebbe aprire una ampia discussione filosofica se sia premiabile anche la dotazione di talento. Ma quando

queste due componenti sono inestricabilmente mescolate, le scelte sociali diventano incerte. Per questa regione la preconditione per l'introduzione di principi meritocratici che raccolgano un largo consenso è quella di

estendere lo sforzo di misurazione dei risultati, cercando di identificare le componenti costitutive. Solo per questa via gli individui saranno indotti ad accettare il passaggio dalle attuali politiche egualitarie sui risultati

ad auspicabili politiche egualitarie nelle opportunità d'ingresso.

Daniele Checchi

IL RETROSCENA

Finanziaria, ora si cambia

Il Dpef non è mai piaciuto a Giulio Tremonti, come del resto ad altri suoi predecessori. La solennità non è proporzionale all'efficacia. E i tre mesi di distanza (il Documento di programmazione economica e finanziaria si presenta a fine giugno) dalla legge finanziaria vera e propria hanno spesso provocato danni: tra mutazioni del clima nelle maggioranze politiche e cambiamenti di congiuntura economica, non c'è stato anno in cui il governo a settembre non sia stato costretto a correggere il tiro, oltre che a cimentarsi con l'inesorabile «nota di variazione del bilancio». Tremonti ha realizzato la sua rivoluzione istituzionale, di fatto, anticipando la manovra economica per il 2009 e accorpandola al Dpef. Anzi, mettendo nero su bianco in due decreti-legge e in un disegno di legge, misure e politiche di bilancio dei prossimi tre anni. A lungo il ministro dell'Economia ha meditato di

far precedere le sue proposte da un progetto di riforma della Finanziaria e della sessione di bilancio. Necessità più volte ribadita dallo stesso Tommaso Padoa-Schioppa. Due le linee di intervento: la legge istitutiva della Finanziaria e i regolamenti parlamentari. Ma Silvio Berlusconi e Gianni Letta hanno suggerito a Tremonti di rinviare il progetto. I tempi non consentivano, certo, di posticipare la manovra economica. Così Tremonti ha messo in atto i suoi cambiamenti, anche di struttura, a legislazione invariata. L'intera manovra economica è stata anticipata a giugno. E il Dpef ne disegna la cornice. Ora, sul piano istituzionale, la prova del nove per Tremonti sarà la legge finanziaria di settembre. Nei propositi del ministro dovrebbe consistere nelle sole tabelle di bilancio. Al massimo pochi altri articoli. Il contrario delle Finanziarie-mostre degli ultimi dieci anni, con centinaia di articoli alla fine in-

saccati in un unico maxiemendamento, che espropriava il Parlamento di quasi tutte le sue prerogative. Per Tremonti la battaglia ha molte valenze. Una Finanziaria di pochi articoli serve anche a respingere, o almeno a limitare, il classico assalto alla diligenza con provvedimenti settoriali e localistici. La riforma istituzionale sarà a quel punto tanto più semplice, quanto più la Finanziaria di settembre coinciderà con le tabelle del bilancio dello Stato: ma naturalmente conterà molto il clima nella maggioranza e il rapporto con la Lega. L'anticipo della Finanziaria e l'integrazione con il Dpef potrebbero diventare norme di legge. Del resto, nella sua storia trentennale, la Finanziaria ha già conosciuto altre due mutazioni sostanziali: la prima nell'88, quando nacque il Dpef e furono introdotti i collegati, la seconda nel '99 quando i collegati vennero fortemente ridimensionati. Ma la riforma potrà agire anche sulla leva

dei regolamenti parlamentari. E qualche convergenza si è manifestata tra Pdl e Pd sull'opportunità di ampliare il potere della commissione Bilancio e di ridurre l'emendabilità della legge finanziaria in aula. Non è solo un favore a chi governa, perché il maxiemendamento finale è una sciagura da evitare anche per l'opposizione. Certo, il ministero di via XX settembre ha ora altre priorità. Innanzitutto dotarsi di strumenti efficaci di governo dei conti pubblici: nel dl sull'Ici è stata inserita una norma che consente di correggere (con uno specifico decreto) gli stanziamenti previsti da una legge, quando il flusso di spesa si discosta dalle previsioni. Riformare la Finanziaria, per il Tesoro, è prima di tutto questo: tenere le redini della spesa, tanto più in vista del pareggio di bilancio del 2011.

Claudio Sardo

IL CASO

Statali, pensione a ogni età scatta l'esodo per 200mila

L'articolo 72 della manovra apre una finestra per l'uscita dei «baby»

Prepensionamento di massa per gli statali. Nella Finanziaria è prevista la possibilità di uscita anticipata dal lavoro per almeno duecentomila dipendenti pubblici, i quali dovranno rispettare il solo requisito del numero di contributi (35 anni) e non più anche quello dell'età. In pratica tornano i «baby pensionati» con soli 50-55 di età. Certo, la parola «prepensionamento» è tabù e quindi si è scelta l'espressione «esonero dal servizio», ma la sostanza è la medesima: uscita anticipata dal lavoro con oneri a carico dello Stato, cioè dei contribuenti. La clamorosa novità è nel decreto legge preparato dal governo e che da oggi sarà all'esame del Parlamento per la conversione, da ratificare entro 60 giorni. All'articolo 72 si interviene infatti sul «personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo». Il decreto apre per tre anni una «superfinestra» per l'uscita anticipata. Chi raggiunge nel 2009, 2010 o 2011 i 35 anni di contributi può chiedere «l'esonero dal servizio» entro il primo marzo di ciascun anno, indipendentemente dall'età anagrafica e quindi al limite a cinquant'anni, se ha cominciato a lavorare a quindici. Va ri-

cordato che la riforma previdenziale, proprio per limitare le uscite, prevede per chi ha 35 anni di contributi un'età minima di 58 anni, tetto che dal primo luglio del 2009 sale a 60 anni, per passare dal primo gennaio 2011 a 61 anni per gli uomini e 60 per le donne. Per esempio un lavoratore che nel settembre del 2009 compie 35 anni di contributi e 58 di età, inciampa negli scalini e deve aspettare i 60 anni di età, quindi il 2011 (che diventa il 2012 per il meccanismo delle finestre semestrali). Altro esempio: un lavoratore precoce, con 35 anni di contributi e 55 di età, dovrebbe aspettare i 60 di età e 40 di lavoro. In entrambi gli esempi, se il lavoratore è dipendente statale potrà lasciare il posto nel 2009 e quindi con un anticipo di 3-5 anni rispetto alla scadenza legale. La domanda non è accolta in modo automatico, ma dipende dalle esigenze della pubblica amministrazione e dal piano di ristrutturazione o di esuberi. In particolare saranno favorite le uscite nelle strutture interessate da processi di riorganizzazione della rete centrale o periferica. La scuola, va sottolineato, è esclusa da tale provvedimento, per cui la platea complessiva è di 2.200.000 dipendenti pubblici, dei

quali circa 200.000 potenzialmente interessati al prepensionamento nell'arco del triennio 2009-2011. Naturalmente bisognerà verificare quanti presenteranno davvero la domanda e quante saranno accolte. Il lavoratore non riceve subito una pensione dall'Inpdap ma un «trattamento temporaneo» pari al 50% della retribuzione globale fino a quel momento ricevuta, cifra che sale al 70% se si dimostra di svolgere attività di volontariato presso un organismo certificato dal ministero dell'Economia. In ogni caso, durante gli anni di esonero dal servizio, è possibile cumulare altre entrate lavorative. Da sottolineare che il 70% coincide proprio con il trattamento pensionistico di chi lascia con 35 anni di lavoro in base al sistema retributivo. Ecco perché si può parlare di un vero e proprio prepensionamento, sia pure con la condizione della partecipazione ad attività di volontariato. In un primo tempo il ministro Giulio Tremonti aveva pensato di consentire l'uscita anticipata «nel quinquennio antecedente il compimento del limite di età per il collocamento a riposo»; ma la formula si prestava a diverse interpretazioni e così si è scelto di consentire l'uscita nel «quinquennio antece-

dente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni». Ovvero con i 35 anni di contributi. Al momento del «vero» pensionamento, vale a dire una volta raggiunti i limiti ordinari per accedere ai trattamenti dell'Inpdap, il dipendente pubblico «esonero dal servizio» riceverà la pensione come se avesse lavorato a tempo pieno per tutti gli anni di riposo anticipato (e non quindi con annualità calcolate al 50 o al 70%). In pratica gli saranno versati contributi figurativi, a carico inevitabilmente della fiscalità generale. La logica di tale massiccia campagna di prepensionamenti è di svecchiare la pubblica amministrazione e di allontanare personale evidentemente giudicato del tutto improduttivo, visto che si considera più conveniente versare a vuoto il 100% degli oneri previdenziali e il 50-70% di stipendio pur di risparmiare il restante 30-50% della busta paga. Se il decreto sarà convertito senza modifiche, chi raggiunge nel corso del 2009 i 35 anni di contributi dovrà presentare domanda entro il primo marzo 2009 (e così via per il 2010 e per il 2011). La domanda, se accolta, dovrebbe essere immediatamente operativa perché nel decreto non si parla di fine-

stre da rispettare. Il lavoratore resta dipendente della propria amministrazione, ma viene collocato in una posizione di «esonero dal servizio» e retribuito al 50% o al 70%, comprese le competenze accessorie, a seconda se svolga o meno attività verificabile di volontariato. Il dipendente potrà svolgere qualsiasi altro lavoro in qualsiasi forma, purché ovviamente dalla nuova attività non possa «derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza». Con i risparmi ottenuti, le singole amministrazioni possono anticipare un piano di assunzioni, purché ottengano il nulla osta di due ministeri, la Funzione pubblica e l'Economia.

Marco Esposito

Auto blu più piccole e “risparmiose” per ridurre consumi e inquinamento

Le amministrazioni pubbliche puntano soprattutto su motorizzazioni fino a 1600 cc o con alimentazioni alternative come il metano - E adesso, grazie alle convenzioni della Consip possono spendere sino ad un 20 per cento in meno

ROMA - Le Pubbliche amministrazioni (Pa) stanno aumentando il ricorso alle convenzioni della Consip per reperire le auto di cui hanno bisogno, e utilizzano sempre più vetture di piccola cilindrata. Insomma le auto blu sembrano destinate ad assumere un ruolo di nicchia, come spiega Fabrizio Ruggero, direttore generale di Leasys: «Molte Amministrazioni considerano ormai fondamentale la questione dei consumi e dell'inquinamento, e per questo scelgono prevalentemente motorizzazioni fino a 1600 cc o alimentazioni alternative come il gpl». La preferenza per le auto piccole è confermata dalla composizione dei lotti delle gare Consip, la società del Ministero dell'Economia che organizza bandi per stabilire convenzioni, che impegnano i fornitori prescelti di beni e servizi a cederli a tutte le amministrazioni pubbliche che ne fanno richiesta, alle condizioni indicate nell'offerta con la quale hanno vinto il bando. Il ruolo crescente di Consip nell'approvvigionamento di auto per le Pa è riconosciuto da Alberto Repetto, direttore commerciale di Lease Plan, che anzi aggiunge: «Ormai sono poche le amministrazioni che contattiamo direttamente, e noi stessi

consigliamo loro di avvalersi delle convenzioni Consip, spesso più vantaggiose». E' infatti la convenienza il motivo del maggior ricorso alle convenzioni Consip. Lo ribadisce un'indagine dello stesso Ministero dell'Economia, condotta insieme all'Istat, che ha evidenziato come gli acquisti effettuati attraverso le convenzioni della Consip possono consentire risparmi fino al 20%. D'altronde per una Pa è più facile ricorrere al sistema Consip, piuttosto che organizzare una gara comunitaria, di per sé complessa e lunga. Infatti, basta consultare il sito www.acquistinretepa.it per visualizzare le convenzioni attive, e, dopo essersi registrati, scaricare il modulo d'ordine, da inviare direttamente al fornitore selezionato, con il quale poi si sottoscrive un contratto con le condizioni indicate nella convenzione. Va detto però che il ricorso alle convenzioni Consip è obbligatorio solo per le amministrazioni centrali ed esclusivamente per il noleggio a lungo termine. Nel caso dell'acquisto, e sempre per le Pa locali, vi è libertà di scelta, anche se con alcuni vincoli, quali la prova di aver ottenuto condizioni analoghe o migliori, oppure che si cercano beni e servizi diversi da quelli offerti dai fornitori

prescelti da Consip. Spetta poi alla Corte dei Conti controllare la correttezza dell'operato delle Pa. Le convenzioni sono d'altronde molto flessibili, prevedendo, nel caso del noleggio di auto, diverse possibilità contrattuali, in termini di durata del noleggio e di percorrenza, che possono variare, rispettivamente, da 24 a 60 mesi, e da 40mila a 150mila chilometri. Per il momento però le auto acquisite sia in noleggio sia in proprietà attraverso Consip sono ancora una percentuale minoritaria. Secondo le stime di Consip, su una flotta di auto delle Pa centrali e locali (escluse le imprese pubbliche) che si aggira intorno alle 150-180mila unità, delle quali 25-30mila in noleggio, quelle acquisite attraverso la Consip sono 15mila, di cui 9mila in noleggio e 6mila in proprietà. Insomma una percentuale che va dal 30% per il noleggio a meno del 5% nel caso delle auto di proprietà. Il maggior numero di auto nolleggiate rispetto a quelle acquistate attraverso Consip è dovuto anche al fatto che si è cominciato ad organizzare gare per il noleggio di auto nel 2002, mentre per l'acquisto si è partiti solo nel 2005. E se fino all'anno scorso le gare per il noleggio riguardavano lotti di auto più

grandi rispetto alle gare per l'acquisto di auto, quest'anno si è ribaltato il trend, visto che la settima gara per il noleggio riguarda seimila auto, mentre la quarta gara per l'acquisto di vetture prevede un numero complessivo di oltre settemila veicoli. D'altronde i quantitativi messi a gara sono il risultato di una valutazione della Consip, basata sia sull'analisi del passato, sia sull'interesse espresso dalle varie amministrazioni pubbliche. Diversa invece è la situazione del noleggio auto a breve termine dove non vi sono convenzioni Consip. «Alcune Pa, in particolare le forze dell'ordine — spiega Valerio Gridelli, direttore commerciale di Europcar Italia — hanno bisogno di noleggi di auto a breve termine, che noi forniamo a seguito dell'aggiudicazione di gare, e si tratta di un mercato importante, non solo per le auto richieste dalle amministrazioni, ma anche per la domanda proveniente dai loro dipendenti, ai quali estendiamo le condizioni favorevoli che riconosciamo alle Pa di appartenenza». Se per Europcar, il mercato del noleggio auto per le Pa ha in ogni caso un ruolo essenzialmente di prestigio, visto che in termini di fatturato rappresenta circa il 5%, per le so-

cietà di autonoleggio a lungo termine l'importanza deriva anche dal fatturato, come confermano da Lease Plan: «Dall'emanazione della direttiva Prodi di 10 anni fa — evidenzia Repetto il mercato dell'autonoleggio per le Pa è cresciuto costantemente e oggi rappresenta per noi il 15 per cento del fatturato, e costituisce un elemento di stabilità, tanto più che i meccanismi della Consip ormai funzionano molto bene». Anche per Francesco Lazzaro, responsabile per il mercato Pa di Arval, vi sono ragioni per interessarsi a questo segmento: «Innanzitutto i numeri, visto che secondo noi le auto delle Pa sono 250mila, e con un'anzianità media stimata in 8 anni, costituiscono un bacino notevole, tanto più che per le amministrazioni pubbliche il noleggio offre certezze di costi».

Massimiliano Di Pace

IL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA – pag.17

SERSALE - Oggi si discuterà di come renderlo possibile nel corso di un convegno sul progetto di riordino

Percorso di rilancio delle Comunità montane

SERSALE - La proposta di riordino delle Comunità montane dell'assessore regionale alle Riforme e al Personale, Liliana Frasca, ha riportato alla ribalta i temi legali al costo della politica ma l'ha fatto quasi di colpo, bruciando le tappe di un percorso che non si preannuncia affatto facile. Del tema quindi stanno discutendo anche quelle Comunità montane che non saranno interessate, se non per una parte marginale, dal provvedimento Frasca. La Comunità montana della presi-

la catanzarese di Taverna dalla quale saranno presto esclusi comuni di Andali, Belcastro, Soveria Simeri e Cropani, per esempio, lo farà oggi alle 16:30 presso la sala consiliare del Comune di Sersale attraverso un convegno, organizzato insieme all'Uncem, dal tema "Una nuova Comunità montana, per lo sviluppo della montagna calabrese e la gestione associata dei servizi comunali". A presiedere il convegno sarà il presidente dell'ente montano che ha sede a Taverna, Santino

Bubbo, convinto che «le Comunità montane non possano essere soppresse e vadano anzi arricchite di nuovi ruoli e funzioni». Insomma il momento è delicato e gli enti montani hanno deciso di far sentire la loro voce, ecco perché a tenere la relazione centrale del convegno sarà proprio il presidente regionale dell'Uncem, Vincenzo Mazzei. Il sindaco, Vera Scalfaro, farà gli onori di casa ma il provvedimento che farebbe scendere le Comunità montane calabresi da ventisei a

diciassette e i propri amministratori da duecentoquattro a sessantanove per un risparmio di circa cinque milioni di euro è atteso al varco del Consiglio regionale e allora oggi a Sersale ci saranno tanti i consiglieri regionali: Piero Amato, Piero Aiello, Francesco Galati, Francesco Talarico e Minimo Taluni. Con loro però dovrebbe essere presente anche la presidente della Provincia, Wanda Ferro.

Antonella Scalzi

Provincia - Al centro dell'incontro con il dirigente regionale il futuro dei Cocopro

Lavoratori a progetto, oggi riunione al Dipartimento programmazione

VIBO VALENTIA - Precariato: Una piaga infinita. Una storia che si inserisce nella provvisorietà che regna nel Vibonese, dove quasi mai si riesce ad arrivare al capolinea. Per tutta risposta, ogni tanto si apre un fronte e si avvia un'occupazione di tempo, quella dei Co.co.co della Provincia, che qualche giorno fa hanno preso "possessione" della sala giunta, nella speranza di ottenere risposte. Gli autori della protesta, il cui contratto è scaduto il 15 gennaio scorso e che da tempo aspettano di veder risolto il loro problema, chiedono di vedere definita, una buona volta per tutte, la loro posizione lavorativa. Ma la situazione, che negli anni si è determinata alla Provincia, è tra le più complesse, con un totale di 250 lavoratori precari, «di cui un terzo – come affermano i sindacati Cgil, Cisl e Uil –

non avrebbero i requisiti per la stabilizzazione». Di questi lavoratori 45 sono Lpu ed Lsu, per i quali l'ente provinciale, grazie ad un deliberato regionale, sta prevedendo un percorso di stabilizzazione. Altri 79 rientrano nel progetto "Ampliamento e rafforzamento dei servizi forniti alla popolazione e al territorio". I sindacati sostengono che questa fetta di precari potrebbe essere assimilata ai Lsu, dopo l'esaurimento del relativo bacino. Ma per 12 di loro la situazione non è delle più facili, in quanto non hanno il requisito dei tre anni di servizio nell'ultimo quinquennio, previsto dalla finanziaria 2007 e 2008 per la loro stabilizzazione. Ma anche per questa sacca di precariato si sta tentando di trovare una soluzione. Ci sono, poi, altri 108 lavoratori che hanno svolto attività

legati ad una serie di progetti: Orientamento, Obbligo formativo, Mercato del lavoro, Sportello immigrati, Supporto tecnico - informatico. Di questi precari non tutti hanno il requisito dei tre anni di servizio, alcuni addirittura sono già in quiescenza, altri ancora svolgono attività lavorative incompatibili con il lavoro subordinato. Nel dettaglio – secondo il quadro fornito da Cgil - Cisl e Uil – la situazione dei lavoratori a progetto è la seguente: Orientamento F.P. (12 lavoratori con 4 anni di servizio); Orientamento per l'obbligo formativo (14 con meno di tre anni di servizio); Mercato del lavoro (25 con più di tre anni di servizio, ma alcuni di loro sono già in pensione); Supporto tecnico e informatico (35, di cui 11 con più di tre anni di servizio, 17 con meno di tre anni e 7 con contratti a tempo

determinato per più di tre anni); Progetto immigrati (22, di cui 4 con più di tre anni di servizio e 18 con meno di tre). Infine, altri 19 precari, di cui 11 non raggiungono i tre anni di servizio, rientrano in altre tipologie. I sindacati, recentemente, hanno anche avanzato la proposta di coprire i 72 posti, che risultano vacanti nell'organico dell'amministrazione provinciale, con la stabilizzazione part-time dei lavori precari. Una soluzione tra le tante, sulla quale si sta discutendo. Un fatto è certo. La strada per arrivare ad una definitiva soluzione del problema è ancora lunga e difficile. Per oggi, intanto, è previsto un incontro con il dirigente regionale del dipartimento programmazione Salvatore Orlando. Al centro della riunione ci sarà il futuro dei Co.co.co.

Vincenzo Varone

VIBO SUI MEDIA**Fannulloni in vacanza col «certificato in tasca»**

«L'Italietta dei fannulloni e dei furbi è infinita e sterminata. I casi più eclatanti riempiono le pagine di cronaca, ma quelle che finiscono sui giornali sono solo la punta di un iceberg che travolge tutto il mondo del lavoro soprattutto quello pubblico. Il costo a carico dei contribuenti è stato valutato in circa 14 miliardi di euro all'anno: un punto di Pil». E' il quotidiano Il Messaggero, con Emilio Perugini, a ritornare sulla piaga dell'assenteismo negli uffici della pubblica amministrazione, in un servizio giornalistico dal titolo "In vacanza col certificato: «Mi ammalerò ad agosto»". Il quotidiano romano, in particolare, si proietta a ciò che accade soprattutto d'estate. Ma qual è il paradigma, l'emblema, il simbolo «dell'Italietta dei fannulloni» alla quale il ministro Renato Brunetta ha dichiarato guerra? «Il dato che forse rappresenta meglio di tutti questo fenomeno - scrive Perugini sul Messaggero - è quello delle assenze

per malattia registrate nei diversi comuni capoluogo. Il record assoluto va a Vibo Valentia, dove i dipendenti sono fuori per malattia per più di 25 giorni all'anno». Interpellando medici ed esperti, il giornalista capitolino sottolinea che «depressione, mal di testa, cefalea, vertigini, astenia, sono le malattie scelte dal fannullone per non andare a lavorare». Si dirà che l'indagine del Sole 24ore sull'argomento è datata. Si dirà pure che il sindaco Franco Sammarco e l'assessore comuna-

le al Personale Tonino Daffinà a suo tempo diedero garanzie sul fatto che l'amministrazione avrebbe avviato rigidissimi controlli. Sarà, probabilmente, proprio questa estate la cartina di tornasole. Si vedrà se c'è qualcuno che ad agosto andrà in vacanza - come annuncia il Messaggero - con il certificato medico in tasca o se le cose, siano cambiate a Vibo Valentia, simbolo di quell'Italietta cult post Prima Repubblica.